

TORNATA DEL 25 APRILE 1855

— 22 —

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BARONE MANNO.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Seguito della discussione generale sul progetto di legge per la soppressione di comunità e stabilimenti religiosi ed altri provvedimenti intesi a migliorare la condizione dei parroci più bisognosi — Dichiarazioni del senatore Di Colobiano per fatto personale — Considerazioni del senatore Di Maugny contro il progetto — Discorsi del senatore Gioia in favore e del senatore Brignole-Sale contro il progetto — Parole dei senatori Mameli e Piazza per fatti personali — Discorso in difesa del progetto del presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri — Osservazioni dei senatori Billet e Sclopis per fatti personali.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

DI BAGNOLO, segretario, legge il verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Si dà pure dal medesimo lettura del seguente sunto di petizioni:

1974. L'abbadessa del monastero delle canonichesse regolari Lateranensi e le religiose di quel monastero, unitamente alla domanda di reiezione della legge abolitiva dei conventi, chiedono pure di venir ripristinate nella loro casa occupata provvisoriamente dal Governo nella circostanza dell'invasione del cholera in Torino.
1975. Sessantun individui dei comuni di Mercenasco, Settimo Vittone, Vistrorio e di Scarmagno, provincia d'Ivrea, non che il signor Imberti Paolo Francesco di Cuneo, ritrattano le firme da essi apposte ad una petizione sporta al Senato in favore della legge abolitiva dei conventi, della quale domandano il rigetto.
1976. I parroci della città di Cagliari e quelli del comune di Piode, provincia di Varallo, dichiarano rifiutare qualunque sussidio proveniente dalla legge abolitiva dei conventi, senza l'intervento della Santa Sede.
1977. Quaranta abitanti del comune di Castellamonte, provincia d'Ivrea,
1978. Quarantaquattro abitanti del comune di Strambino, provincia d'Ivrea,
1979. Cento cinque abitanti del comune di Mercenasco, provincia d'Ivrea,
1980. Cinquantotto abitanti del comune di Viguzzolo, provincia di Tortona, con 3 sacerdoti,
1981. Sessantadue abitanti del comune di Montecrestese, provincia di Domodossola, con 3 sacerdoti,
1982. Cinquantacinque abitanti del comune di Rivalta d'Acqui, provincia d'Acqui, con 8 sacerdoti,
1983. I parroci e sacerdoti del comune di Bricherasio, provincia di Pinerolo, in numero di 9,
1984. Il Capitolo della cattedrale di Saluzzo in n° di 14,
1985. Cinquantanove abitanti del comune di Pradleyes, provincia di Cuneo,

1986. Mille settecento novantasette abitanti del comune di Busca, provincia di Cuneo,
1987. Ottantotto abitanti del comune di Corvino, provincia di Voghera,
1988. Cento due abitanti della città di Vercelli,
1989. Sessantaquattro abitanti del comune di Fonni, provincia di Nuoro,
1990. Cento cinquantaquattro abitanti del comune di Carrù, provincia di Mondovì,
1991. Duecento otto abitanti del comune di Garessio, provincia di Mondovì,
1992. Ottantacinque abitanti del comune di Andorno-Cacciorna, provincia di Biella, sottoscritti in due distinti fogli aventi lo stesso modulo,
Domandano che venga rigettato il progetto di legge sulla soppressione di comunità e stabilimenti religiosi.
1993. Trecento cinquantacinque abitanti della città di Torino,
1994. Settantatré abitanti del comune di Garessio, provincia di Mondovì,
1995. Quarantacinque abitanti del comune di Fontanetto, provincia di Vercelli,
Domandano che venga adottato il progetto di legge sulla soppressione di comunità e stabilimenti religiosi.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DI COMUNITÀ E STABILIMENTI RELIGIOSI ED ALTRI PROVVEDIMENTI.

PRESIDENTE. Si riapre la discussione già da due giorni intrapresa.

La parola appartiene al senatore De Maugny.

DI COLOBIANO. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Trattandosi d'un fatto personale io accordo la parola, per ora, al senatore Di Colobiano.

DI COLOBIANO. Signori! Le parole severe di biasimo che sono state gettate contro il Concordato e la conven-

zione del 1828, al finire della seduta di ieri, mi obbligano, come quello cui venne affidato l'alto mandato di negoziarlo, a rompere il silenzio, non già per difendere me stesso dall'aver preso parte ad una convenzione di cui mi onoro, ma per la memoria del re Carlo Felice, ed anche per quella del valente magistrato che dava consigli e direzioni, il conte Barbaroux, illustrazione del Piemonte e della nostra magistratura.

Certamente il re, di venerata memoria, giusto e fermo, il ministro suo, che siede tra noi, quell'eminente giureconsulto, non avrebbero preparato il Concordato, che fu esclusivamente opera loro, se avesse potuto recar danno alle prerogative della Corona ed ai diritti del civile potere.

L'augusta Casa di Savoia, ritornando al dominio di questa bella ed essenziale parte dell'antico suo governo, nel 1814 non ha creduto di riprenderne il possesso qual successore al Governo francese, ma in forza de' suoi antichi diritti, conservati, colla solenne protesta fatta nel lasciare questi Stati, e riconosciuti dal trattato 1814 e successivi, ed eccovi il perchè il re Vittorio Emanuele I, il re Carlo Felice ed il sapiente suo ministro non hanno ravvisato come proprietà demaniale i beni che sotto il regime della rivoluzione erano stati incamerati ed occupati; eccovi il perchè volle che questi beni fossero restituiti al servizio della Chiesa, per estendere alla medesima i benefizi della reintegrazione, di cui era la sua reale dinastia favorita dalla Provvidenza.

Eccederei i limiti d'una risposta per un fatto personale se entrassi in particolare discussione sugli articoli del Concordato, dirò solo che il re restituì quei beni alla Chiesa non come un amministratore che rende i suoi conti, non per ottenere il perdono di peccati altrui, ma per sentimenti di delicatezza e di religione profondamente radicati nel suo cuore, e che non vennero mai meno nella sua pubblica e privata vita.

Dirò ancora che, ben lungi di essere quella convenzione in opposizione ai principii di equo e giusto riparto dell'asse ecclesiastico e di beneficenza, che si proclamano oggi, vi si provvide per migliorare allora, ed anche per il seguito, molti utili religiosi stabilimenti, e massime la condizione dei parroci, ed anzi si fece più compiutamente, io penso, di ciò che in ora si propone per i medesimi, essendosi gettate basi, onde sopperire all'onesta sussistenza di parroci vecchi ed inabili.

Terminerò con un nuovo tributo alla memoria del re Carlo Felice, rammentando che le generali preghiere fattesi durante la sua malattia per la conservazione de' preziosi suoi giorni, l'universale cordoglio sentitosi per la sua perdita, sono fiori che eterni, imperituri stanno sulla sua tomba.

Terminerò con dire ancora che per me non ho rimprovero a farmi; se ho obbedito ai comandi del re, debbo anzi gloriarmi del tratto di sovrana confidenza in me riposto, e gloriarmi tanto più perchè se vario è l'esito delle speciali missioni, varia la natura umana nell'operare e nel sentire, onde può talvolta essere meno compiuto il mandato, e possono taluni terminarle riportandone meno grati pensieri, io non riportai che soddisfacente persuasione della propensione del Capo della Chiesa ad assecondare e favorire le esigenze dello Stato, talchè serbo grata ricordanza d'un atto che per la sua esecuzione venne anche, secondo le norme allora prescritte, sanzionato dalle autorità competenti, e che ha preso posto e sede nella serie delle convenzioni e trattati stipulati colla Real Casa di Savoia.

PRESIDENTE. Io invito di nuovo il senatore De Maugny a prendere la parola.

DE MAUGNY. Messieurs les sénateurs! Lorsque j'ai eu la pensée de me faire inscrire pour parler contre la loi que nous discutons aujourd'hui, je n'ai point eu le projet de fatiguer le Sénat par un grand discours.

Je ne suis pas orateur, et j'en suis trop convaincu pour vous en faire subir longuement la preuve.

Cependant, ancien serviteur de mon pays, j'envisage la question à mon point de vue, et j'ai quelques mots à dire au sujet d'une phrase qui a été prononcée à la Chambre électorale lorsqu'elle discutait cette même loi. Je n'y aurais attaché que l'importance qu'on peut accorder à l'opinion d'un seul homme si, depuis que je suis à Turin, je ne l'eusse entendu répéter quelquefois dans des conversations particulières.

PRESIDENTE. Je vous ferai observer que notre règlement ne permet pas de faire allusion à ce qui peut avoir eu lieu dans l'autre Chambre.

DE MAUGNY. Je me bornerai alors à dire que j'ai lu cette phrase dans des journaux, et encore ce matin dans la *Gazette de Savoie*, ou au moins quelque chose de semblable.

On a dit, MM., « qu'un bon citoyen dévoué à son pays et à son souverain ne doit voter qu'en faveur de son Gouvernement quand on le place dans l'alternative de choisir entre l'obéissance à son propre souverain et la soumission à un souverain étranger. »

Si ce ne sont pas là les paroles précises qu'on a prononcées, tel est au moins le sens qu'on a voulu leur donner.

Cette maxime ne tendrait à rien moins qu'à égarer nos consciences à l'égard de nos devoirs comme citoyens et comme sénateurs.

Si telle était réellement la position, nous tous, MM., tous tant que nous sommes, serions les premiers à suivre la maxime que je viens de citer, mais dans le cas dont il s'agit aujourd'hui elle ne nous est aucunement applicable, et je viens protester contre la portée qu'on voudrait lui donner.

En effet, je ne vois aucun souverain étranger figurer comme souverain temporel dans la question qui nous occupe.

Je vois d'un côté l'Église catholique représentée par son chef visible qui défend les droits de cette même Église, et je vois de l'autre côté un gouvernement temporel qui, après avoir respecté ces mêmes droits pendant tant de siècles, vient tout à coup nous proposer une loi hostile à la religion catholique reconnue par le Statut religion de l'État.

Telle est la position, MM., rien de plus, rien de moins; et ce serait dénaturer étrangement le sens des mots et les choses elles-mêmes que d'envisager autrement la question.

Nous ne nous laisserons donc point tromper par une fausse interprétation, ni par la tactique un peu surannée de certains hommes qui, s'appropriant le monopole exclusif des sentiments patriotiques, ne manquent jamais de désigner comme ennemi de l'État toute personne qui ne partage pas leurs opinions, tout homme indépendant qui, n'ayant voulu être l'esclave d'aucun parti, s'est réservé le droit honorable de voter suivant sa conscience.

Pour moi, loin d'admettre aucun prétendu devoir de vote obligatoire, je me hâte au contraire de déclarer hautement et sur mon honneur que, fidèle aux principes qui ont dirigé toute ma carrière, je crois de donner aujourd'hui

une nouvelle preuve de mon dévouement à notre pays et à notre souverain en votant contre la loi qu'on nous propose.

Je voterai contre cette loi comme catholique, parce que je la trouve attentatoire aux droits de l'Église et nuisible à la religion de l'État.

Comme sénateur, parce qu'elle viole évidemment plusieurs articles du Code civil, plusieurs articles du Statut.

Notamment au sujet de l'article 29 je dois ajouter que jamais les plus spirituelles et les plus adroites subtilités du plus célèbre avocat des deux hémisphères ne pourront faire croire à un homme de sens que le législateur ait employé des termes qui excluent si bien toute exception, pour faire précisément une exception au préjudice d'une classe de citoyens.

Nous savons au contraire par les débats qui ont eu lieu à la Chambre élective que, lors de la rédaction du Statut, le roi Charles-Albert, d'auguste mémoire, peu satisfait d'une première rédaction de l'article 29, et trouvant qu'elle ne garantissait pas assez clairement les biens de l'Église, la fit remplacer par les expressions que nous trouvons aujourd'hui dans le texte de la loi.

Son intention était donc évidente, et je m'incline devant elle par respect pour le législateur, par respect pour la mémoire de cet auguste souverain à qui l'on accorde le droit de donner un Statut en lui refusant le droit d'en déterminer la portée, et envers lequel on a porté l'inconvenance jusqu'au point de nous dire hier qu'il n'avait pas pu vouloir ce qu'il a voulu.

Enfin je voterai contre cette loi comme honnête homme et comme bon citoyen, parce que je la trouve entachée d'un principe rétroactif, communiste et révolutionnaire. (*Rumori nelle tribune*) Principe qui menacerait bientôt l'inviolabilité de toutes les propriétés collectives, et plus tard celle même des propriétés particulières; principe dont les conséquences, dans un avenir plus ou moins éloigné, seraient fatales à notre monarchie constitutionnelle, non moins qu'à la gloire de l'auguste Maison de Savoie.

J'aime à supposer qu'en ce moment le Ministère actuel a horreur de pareilles calamités, mais pour autant, MM., il ne faudrait pas oublier que les hommes passent et se succèdent, que les principes restent quand une fois ils sont sanctionnés par les grands pouvoirs de l'État, et que ces principes peuvent être exploités plus tard par le génie du mal.

Robespierre ne vint qu'après Mirabeau. (*Rumori e segni di disapprovazione*)

Oui, MM., c'est donc précisément comme bon citoyen que je voterai contre la loi; parce que je crois que tout homme qui aime son pays doit repousser avec énergie une mesure qui menace la propriété et tendrait ainsi à ébranler la société déjà trop menacée; cette même société, MM., qui réclame au contraire notre appui.

PRESIDENTE. Secondo l'ordine d'iscrizione la parola spetta al senatore Gioia.

GIOIA. Signori! Quantunque, dopo le eloquenti parole che udimmo ieri, possa parere quasi arduo grandissimo il riassumere da capo e per lo stesso fine il medesimo soggetto; tuttavia, considerando che in materia di sì vitale importanza può essere non del tutto inutile anche la moltiplicazione e la varietà delle forme, mi sono facilmente condotto a esporre le ragioni del mio voto, restringendo tuttavia e quasi condensando le argomentazioni in modo da rendere men disgustosa qualche inevitabile ripetizione.

Per lo che, o signori, io spero che non vi graverà di onorarvi per brev'ora della vostra attenzione.

Se fossero tema unico delle nostre deliberazioni l'abolizione di alcuni conventi e il tentato ragguagliamento dei patrimoni ecclesiastici, io confesso francamente, o signori, che non me ne preoccuperei più che tanto; imperocchè l'una e l'altra riforma, essendo quasi portata necessario de' tempi nuovi e delle mutate condizioni sociali, poco, per mio giudizio, importerebbe operarle subito e di presente, ovvero rimetterne l'attuazione a un futuro che certo non sarebbe remoto.

E per verità, o signori, questa che ci sta innanzi è proprio questione mera di tempo, onde non sarebbe poi da dolere gran fatto se fosse lasciata venire per sé a più compiuta maturità. È un pezzo che noi, noi stessi, andiam distruggendo dell'antico. Sono scomparsi i fedecommessi, scomparsi i maggioraschi, cessate le bannalità, cessati gli ordini feudali, spenti i privilegi, distrutte le giurisdizioni eccezionali, indotta uguaglianza perfetta di diritti e di facoltà, tornate in onore le industrie e i commerci, ridestata la vita sociale da un movimento operoso e perenne; tutte in fine le vecchie costumanze o immutate o cadute, per far luogo, non importa dir se a migliori, ma certo a diversi ornamenti.

E i monasteri (dico in ispecie quelli che hanno lor radice nell'antico) erano parte viva e integrale di quel sistema al quale per mille nessi si atenevano. Epperò, mentre questo o è caduto o cade, è assurdo immaginare o sperare che le istituzioni che si posavano in quello possano durare lungamente. Avanzo ultimo del medio evo che fugge, esse non possono omai sperare posto durevole che nelle memorie del passato.

E istessamente non è chi non confessi in suo cuore che, mentre i beni ecclesiastici furono assegnati non a pompa o a grandezza, ma a servizio del culto, si fa contrario a ogni ragione che alcuni degli operatori evangelici ne sovrabbondino, mentre altri difettano del necessario.

Dunque, ripeto, se questi concetti di riforme ci venissero innanzi senz'altri aggiunti che ne accrescono a dismisura l'importanza, io sarei (per rispetto massime ai conventi) tentato di dire: rispettiamo questa vecchiezza che è sì presso alla morte; non ci rissiamo oggi per ottenere quello che domani, naturalmente, necessariamente, e per consenso comune, accadrà; perchè i grandi bisogni, le grandi e vere convenienze sociali non si postergano, nè si deludono; e se per alcun tempo siano disconosciute o negate, avviene poi che si faccian via per sé stesse con impeto irresistibile.

Ma, o signori, l'argomento che ci sta innanzi ha ben altra importanza e non comporta nè transazioni, nè indugi; imperocchè non si disputa or solamente se convenga o no di abolire alcuni conventi, e di restringere alquanto le più ricche prebende, che sarebbe questione mera di fatto e di opportunità, ma si indubbia se lo Stato abbia facoltà di ciò fare; e si indubbia con tal forma di discorso che richiama in questione tutto il passato, e offende e viola gravissimamente quelle giurisdizioni, senza di cui uno Stato non può decorosamente nè vivere, nè operare.

Cosicchè per questa sciagurata complicazione, di cui per verità non è nostra la colpa, non ci è più permesso di considerar nudamente le materie che compongono il tema della nuova legge, ma siamo tratti verso una questione incomparabilmente più importante e più elevata, a una questione di sicurezza, di decoro e di dignità nazionale.

Voi non ignorate infatti, o signori, come in un medesimo contesto siansi lamentate con lunga enumerazione tutte quasi le riforme operate nel paese nostro, rappresentandole senza distinzione come illegittime e ingiuste, e a tutte e verso tutte applicando una formola identica, una ragione stessa di riprovazione e di divieto.

Si è negato che fosse in nostro arbitrio di abolire le giurisdizioni clericali e i privilegi del foro; si è negato che potesse la stampa liberarsi dalla revisione ecclesiastica; si è negato che potesse cessarsi l'enorme abuso degli asili sacri; si è negato che gli atti della autorità pontificia potessero in qualunque materia soggettarsi al regio *exequatur*; che i beni ecclesiastici potessero per nostra sola autorità gravarsi d'imposte; che potesse negarsi agli enti ecclesiastici la *sacra facoltà* (così la chiamano!) di acquistare e ricever doni e legati; che al poter civile appartenga il governo dell'istruzione; che gli appartenga pure la facoltà di regolare lo stato civile de' suoi membri; si è negato insomma, per non dir tutto, che in questi anni trascorsi dal 1848 al 1855 si sia fatto per noi nulla di buono, nulla di legittimo, nulla di comportabile. E in mezzo a queste meravigliose e incredibili denegazioni fu aggiunta pur quella che tocca le riforme presenti. Onde avviene che trovandoci noi a fronte di un sistema indiviso e complesso, il quale tende a distruggere le opere nostre istesse e i più sacri diritti e le più ferme giurisdizioni dello Stato, non possiamo inclinarci davanti a niuna parte di quelle, senza implicitamente accettare tutte le altre, le quali si tengono insieme come un sol tutto, e son quasi rami (infausti rami) di una medesima pianta.

Dunque non si tratta oggi di deliberare principalmente della soppressione di qualche vecchio convento, o di un aggiustamento qualsiasi delle fortune ecclesiastiche, ma più veramente si tratta di mantenere l'autonomia dello Stato, e le non violabili ragioni della civile indipendenza.

Nè gioverebbe il distinguere dentro noi un divieto dall'altro, accogliendone alcuni, e altri ricusandone; imperocchè qual pro di questo lavoro interiore se non siavi modo di esternamente manifestare fin dove si arrestino le nostre convinzioni?.....

Oltre di che, se si presupponga un'autorità sovrastante e infallibile, e si metta in principio che per ogni cosa che tocchi, anche per indiretto, gli interessi clericali, dessa è giudice sola e suprema, ogni distinzione si fa impossibile, e il negar una parte equivale al negar tutto, e lo arretrarsi in un punto importa di necessità lo arretrarsi in tutti, essendovi per tutti una equal ragione e una medesima autorità.

Laonde due consigli soli sono logicamente possibili.

O rivenir sul passato secondo gli additamenti pontifici, e disfare noi colle nostre mani l'opera delle riforme tanto penosamente iniziate.

O volendo noi quelle mantenere, rinfrancarci nel concetto cristianamente e filosoficamente vero che il giudizio di Roma non ha valore allorchè, uscendo dalla cerchia spirituale, voglia stendersi ad atti che per la temporalità loro naturalmente appartengono alla civile autorità.

Il Monitorio papale ha spinto incautamente la questione su questo margine estremo, perocchè ampliando in tanta larghezza le sue querele, e invadendo per così gran tratto le giurisdizioni nostre, antiche e nuove, ci ha rivelato un grande pericolo, e ci ha condotti nella necessità di tracciare con fermo consiglio i limiti delle nostre competenze.

Guardiamo, di grazia, in tutti gli angoli della terra, e non ne troveremo alcuno verso cui siansi mandate parole di più acerba significazione. Alle quali, se non si spenga ogni senso di amor patrio, sarà debito comune di contrapporre quella resistenza misurata e riverente, di cui nelle patrie storie, regnando principi piissimi, troviamo esempi degnamente imitabili.

E apparirà tanto più grande la necessità di consigli fermi e animosi, se si consideri che per questo solo mezzo si può aver fiducia di vincere difficoltà che altrimenti sarebbero perpetuamente insolubili.

La Chiesa ha esercitato per gran tempo in ogni parte di Europa, ma più tardi assai in Piemonte che altrove, una parte degli uffici e dei poteri sociali, dei quali, con pretesti svariati essa, utilmente da principio, mercè l'ignoranza e la miseria dei tempi poi, a mano a mano, meno utilmente, teneva presso di sé le fila principali.

È dunque naturale che lo dolga ora il dismetterli: è naturale che osteggi il nuovo regime colle tendenze assolute della teocrazia. E massime che noi leali e perseveranti nei primi propositi, siamo ad altri non pochi testimonio e accusa e ricordo incomportabile!

D'altra parte la sovranità nazionale, uscita vivace e integra dalle nuove trasformazioni, intende con molta ragione a ripigliare quei poteri o male ceduti o usurpati. Sicchè sono in presenza e in conflitto (e saran lungamente) quinci la Chiesa, immobile, inflessibile, circondata dalle memorie di un passato che per lei è ancora come presente; quindi la signoria civile che, rinfrancata dalle nuove forme, si slancia per nuove vie e si impressiona rapidamente alle idee, alle opinioni, agli affetti, a tutti insomma i nuovi battiti della nuova vita sociale. Si direbbe la rapida mobilità del presente e la immobilità del passato che, incontrati in un sol punto, pretendono di soggiogarsi a vicenda.

Fra i quali due elementi, non che diversi, contrarii, che hanno origine e tendenze tanto difforni, eppur son chiamati a coesistere insieme, la lotta non può essere nè breve, nè facile; o se vi ha modo di abbreviarla, quello è di designare una volta per sempre i limiti delle nostre competenze con mano ferma, e di guisa da togliere speranza d'ogni mollezza avvenire.

Nè ci fermeremo, o signori, al discorrere d'alcuni i quali credendo di tutto salvare ammettono sì il dominio e l'autorità civile, ma vorrebbero che per questi casi e per altri assai non dissimili venisse esercitata d'accordo coll'autorità ecclesiastica; imperocchè, senza pur dire che il loro desiderio è di cosa lungamente e per varii modi tentata indarno e tuttavia lontana assai dal possibile, essi non si accorgono che il loro concetto si risolve finalmente in mantener sola l'autorità ecclesiastica e abolir la civile.

E di vero, trovandosi due sole parti in presenza, se una possa far tutto da sé e l'altra non possa far nulla senza il consentir della prima, è chiaro che questa sola ha ogni balia, e l'altra è d'ogni parte impotente.

Questi accordi dunque e queste reciproche intelligenze potranno forse consigliarsi e lodarsi come esperimenti cortesi e di buona creanza, ma non si potrà mai razionalmente prescriverli o farne condizione necessaria al deliberare. Laonde torna sempre e inesorabilmente la questione primitiva.

In fatto di persone e di beni e di aggiustamenti temporali è padrone il Principe nostro ovver la Curia romana? Possiam noi provvedere ai nostri interessi, sanare gli interni disordini, ordinare il servizio economico del culto,

secondo verità e giustizia, o dovremo sopportare ogni disagio, rassegnarci indefinitamente a ogni danno, trascurare le giuste querele dell'universale fino a che Consigli e Congregazioni straniere che non sanno nulla dei fatti nostri, perchè poco sanno anche dei loro proprii, non si compiacciano di cavarci di tutela e di soccorrere alla nostra impotenza?

Tale, o signori, è la questione presente, esposta nei suoi termini più recisi, la quale non può essere messa in disparte, poichè tutti gli aggiunti del nostro tema ne fanno un prelimitare inevitabile.

Ora, o signori, evvi qui in disputa qualche principio religioso, qualche regola di morale, qualche dettato di dogma, qualche proposta almeno che tenga al governo intimo della Chiesa? Inchiniamoci riverenti e lasciamo che l'autorità religiosa compia liberissimamente l'ufficio che le appartiene.

Ma se per contrario si tratti d'argomenti e di provvisioni temporali, con altrettanta fermezza ne rivendicheremo a noi stessi il giudizio, sia perchè convien che ciò sia secondo le naturali competenze, e secondo altresì le tradizioni più autorevoli del diritto comune, sia perchè il paese giustamente aspetta che il fatto delle nostre deliberazioni sia risposta dignitosa e solenne a una incredibile provocazione.

Ciò premesso, vediamo un po' più da vicino di che si tratti; e cominciamo dai conventi.

Nelle corporazioni monastiche è ovvio il distinguere due elementi congiunti sì, ma diversi. È in quelli (lasciatemi dir così) quasi anima e corpo. L'anima è il soffio religioso che le avviva, e questo muove dall'autorità ecclesiastica. Il corpo sono le loro doti, i loro beni, i diritti civili di cui godono. E questi emanano dallo Stato, il quale liberissimamente e per degne cagioni o li dà o li ritoglie. Se Roma voglia ritirare l'alto religioso che le informa, avrà licenza di farlo senza domandare se noi ce ne contendiamo.

Ma se per contro noi stessi, dentro ai termini della giustizia, vorremo operare o sulle basi civili dell'associazione o sui beni che la dotano, dovremo per ugual ragione godere di altrettanta libertà.

I limiti delle due podestà sono in questo caso sì distinti che niun'arte di sofisma può bastare a confonderli: non potendo dubitarsi che quell'autorità che imparte e dà la vita civile a quegli istituti, facendoli più o meno capaci a possedere ed acquistare, non sia competente, dentro quei limiti stessi a giudicare se quella esistenza anormale e privilegiata debba tuttavia continuarsi, ovvero, per mutate circostanze e nuovi bisogni e convenienze sociali, venir meno.

Le origini dell'atto su cui si ha a deliberare sono origini civili: la materia è temporale e civile. Dunque essa ci appartiene per stretta ragion di diritto, e noi abbiamo debito di mantenerla come parte e subietto necessario delle nostre giurisdizioni.

Se non che, o signori, il nesso intimo che essa pur ha colle materie religiose ci impone l'obbligo di esaminare accuratamente se le mutazioni proposte siano opportune e se concorrano ragioni sufficienti di necessità o di convenienza ad operarle.

Intorno a che io non avrò ad invocare altra autorità se non quella stessa del vostro ufficio centrale, il quale circa al merito intrinseco della proposta fu assai più unanime che a prima fronte non paia.

Due infatti dei vostri commissari ammisero con parole

chiare e recise la convenienza delle divisate riforme: e gli altri due pur riconobbero siccome novità dimostrata ed accessibile a tutti (son le lor proprie parole) « che una migliore e più equa ripartizione dei beni ecclesiastici è necessaria non meno nell'interesse dei servizi che riguardano l'esercizio del culto che in quello della giustizia distributiva tra i ministri della religione medesima. »

Indi altre parole aggiunsero dalle quali (rimuovendo il fraseggiar cortese) può sostanzialmente ricavarsi che parecchie delle nostre comunità religiose non sono nè troppo osservanti, nè troppo edificanti, nè troppo utili al pubblico, nè troppo utili alla religione, nè fedeli e prossime ai loro principii, e che tuttavia attraggono a sé una certa qual massa di beni che potrebbe meglio impiegarsi altrove.

E per ultimo ci arrecarono, facendola propria, l'autorità del Vivien, il quale mentre addita come consiglio buono e prudente di tentare avanti tutto (*d'abord*) gli accordi con Roma, insegna non meno esplicitamente che da ultimo il potere politico ha diritto di troncar le questioni che non si possan comporre.

Nelle quali premesse è abbondantemente quanto mai possa desiderarsi, a dimostrare che, salvo le formole conclusive, riuscite per non so qual caso diverse, tutti i vostri commissarii convennero sostanzialmente (almeno per questa parte) in un ragionamento e in un concetto medesimo.

Al quale attenendomi, e quell'autorità invocando, dico che non può sensatamente dubitarsi che il motivo da cui s'informa la legge non sia sostanzialmente utile e buono, e da noi stessi (poichè altri non volle scender con noi) liberissimamente attuabile.

Ben sappiamo tutti che gli enti che hanno esistenza naturale e necessaria non possono venir rimossi dalla sfera sociale, se non quando riescano gravemente pericolosi o dannosi. Ma negli enti fittizi, opera dell'uomo, convien che cessi ogni ragion d'esistere subito che cessino quelle utilità immediate e presenti per cui vennero un tempo istituiti. Come potrebbe infatti durare l'effetto, se venga meno la causa che lo produsse, e che sola poteva aver virtù di mantenerlo?

Nè dall'intento nostro ci rimuoveremo, perchè abusando stranamente idee e parole ci si venga rappresentando che codeste riformazioni, per consenso comune salutari o necessarie, o turbano la religione, o offendono le ragioni di proprietà, o violano il diritto così chiamato di associazione.

Imperocchè io non so di che religione intendano coloro i quali ripugnano a correggere gli abusi che più le noccono; e mentre tutti i cittadini, che pur son cristiani, concorrono con grave disagio a sopportare i pesi dello Stato, essi per contro, con non so quanto avvedimento, pretendono di mantenere il clero nell'odiosa necessità di invocare dei sussidii, dei quali, data una buona ripartizione dei suoi beni, di gran lunga non abbisognerebbe.

Ben disse l'articolo 1° dello Statuto che la religione cattolica è la religione dello Stato, ma appunto perchè essa è tale, e tale vogliamo che duri in perpetuo, noi dobbiamo fare ogni sforzo per mantenerla in onore, e scevrarla dagli abusi e toglierne quegli aggiunti che possano farla inamabile. Al quale ufficio ogni Governo che voglia dirsi cattolico dovrà intendere dentro i limiti della sua azione con ispeciale sollecitudine, procurando che non si avveri mai la fiera sentenza del Segretario Fiorentino, il quale noi sub-

famosi discorsi scriveva duramente che dello avere noi Italiani poca religione era da cercare la causa nei mali governi e nelle intemperanze di Roma.

Chè se dentro a questa cerchia d'idee religiose si volessero pur invocare o le risoluzioni del Concilio Tridentino, o la Costituzione di Leone X, o altro qualsiasi pontificio Breve o Decreto, io, senza punto ammettere che quegli atti fossero per avere virtù ed efficacia legale laddove tendessero a impedire l'esplicamento naturale e legittimo della autorità civile, noterei per sovrabbondanza che quegli atti e quelle Costituzioni accennano a fatti di usurpazione o dolosa o violenta, quali spesso allo irromper delle nuove dottrine avvenivano verso quei tempi in molte parti d'Europa, ma certamente non intesero di limitare l'azione regolare e legittima dei Governi, o di condannare quelle trasmutazioni di proprietà e di possesso che, secondo leggi antiche e non revocate mai, fossero conseguenza necessaria di provvedimenti ordinati dentro ai limiti proprii della civile autorità.

Nè meno ingiusta è l'altra accusa che per la legge nuovamente proposta si offenda o si turbi il diritto di proprietà: imperocchè, secondo udiste già ripeter più volte, ed è rigorosamente vero, il dominio delle corporazioni religiose, rispetto all'ente morale che le informa, è essenzialmente risolubile come l'ente stesso a cui si riferisce e rispetto agli individui non va oltre ai limiti di semplice e moderato usufrutto.

« C'est la personne (dice Hello nel suo riputatissimo trattato *Du régime constitutionnel*), c'est la personne, nous avons dit, qui est propriétaire. Mais il y a des personnes de plusieurs sortes: il y a des individus, créatures de Dieu: il y a des communautés, des corporations, des ordres, créatures de la loi. Celles-ci ne peuvent prétendre à la propriété inviolable: elles ne sont pas antérieures à la loi de laquelle elles émanent, et elles restent dans sa dépendance. Celles-là seules y peuvent prétendre, car seules elles apportent dans l'état sociale une existence qu'elles ne tiennent pas de lui. Voilà pourquoi la doctrine met pour condition à la propriété vraie qu'elle soit individuelle, par opposition à la propriété collective qui accuse un maître de création humaine. » (Liv. V^a, *De l'inviolabilité du droit de propriété*.)

Nella quale sentenza credo che anche i gridatori di proprietà offesa, senza pur avvedersene, pienissimamente consentano: imperocchè mentre essi dicono e credono e vogliono far credere altrui che, annuente il Papa, l'opera del Governo si farebbe legittima, riescono, senza saperlo, a confessare che qui non si tratta di vera proprietà, perchè la proprietà vera, effettiva, radicata negli individui, nè il Papa, nè altri non possono nè togliere, nè modificare.

Esperò se, a vostro dire, alcun può toglierla senza ingiustizia, ciò importa necessariamente che non abbia nè i caratteri, nè gli attributi di vera proprietà.

Ma, o signori, errore sopra tutti gravissimo dovrà parere il confondere quell'organismo speciale che costituisce le congreghe monastiche colle associazioni civili legittimamente costituite.

Le associazioni, come le intendiamo a termine di legge, rappresentano un complesso di interessi individuali, raccolti in un'amministrazione unica, ma discernibili e distinti in diritto e di regola ordinaria trasmissibili sia per contratto, sia per eredità.

Per contro, le congreghe conventuali escludono ogni partecipazione d'individui, ai quali per tutti gli effetti di

diritto surrogano la potenza e le funzioni di un padrone misterioso e lontano.

L'associazione è quasi fatto estrinseco e accidentale: ma la vita e la ragione dell'essere si riflette tutta nell'ente morale, che in questo caso è l'ordine o l'istituto dirigente.

Inoltre, le associazioni civili hanno oggetti precisi e chiaramente determinati dai loro statuti, che l'autorità pubblica discute e approva: commerci, industrie, miniere, banche di credito, prosciugamento di paludi, vie ferrate e via dicendo.

Per contro, le associazioni monastiche hanno scopi mistici, oscuri, disputabili che toccano più o meno l'organismo sociale, lo stato delle credenze, la quiete e la morale pubblica.

Ma soprattutto (e questa è osservazione gravissima) le associazioni civili vivono nello Stato, e in quello operano con intiera soggezione alle sue leggi. Ma le congreghe monastiche ben dimorano nello Stato, ma virtualmente sono e vivono altrove, e verso lo Stato non hanno che una debole e contesa dipendenza.

Esse non obbediscono ai nostri parroci, non ai nostri vescovi, non ai delegati del Governo. Sono vere colonie impiantate qui materialmente, ma che hanno assai lungi di qui il loro principio d'azione, la loro madre patria, da cui solamente prendono norma e indirizzo. Ond'è che liberissimamente mutan lor leggi e si trasformano a piacimento, e s'ingrossano e si diradano, senza che niuno possa saper nulla del loro interno regime.

Esse (se così lor piaccia) inviano all'estero i frati nazionali e chiaman qui i forestieri o viceversa, introducendo ad arbitrio elementi ignoti, incomodi, pericolosi. Un giuramento rigoroso li stringe a superiori stranieri, i quali alla lor volta dipendono da autorità straniera. Onde sono veramente quasi corpi eterogenei, gravosi in uno Stato monarchico, ma gravosi e pericolosi insieme in uno Stato costituzionale, dove un sì fatto organismo, protetto e rafforzato dalle libertà comuni, può farsi causa non infrequente di gravissime perturbazioni.

E finalmente le associazioni civili suppongono un aggregamento di cittadini che abbiano coscienza, volontà e azione propria e libera. Di che o cessa o si scema il pericolo che potesse essere nella loro esistenza, essendo l'azione libera di molti temperamento e rimedio a sè stessa.

E per contro nei conventi non troviamo che volontà automatiche e coscienze inceppate; tutti i pericoli insomma e non uno pur de' compensi delle associazioni libere e civili.

Alle quali cose chi voglia por mente, si concederà facilmente che queste istituzioni ibride, eterogenee, queste, come dicevo, forestiere colonie, le quali per ingegno, per animo, per segreti patti giurati, per debito d'obbedienza hanno vita propria e divisa in tutto dalla nostra vita civile, non possono decentemente invocare i privilegi delle civili associazioni, dalle quali per mille ragioni immensamente si differenziano. Ciò riguardo ai conventi.

Circa poi alla tassa che si vorrebbe imporre agli istituti più ricchi in pro dei più poveri, non ci sarà niun'anima onesta che possa disdirlo o biasimarla.

I beni del culto sono materialmente spartiti in più parti, ma la meschinità del fine fa di tutti come un sol patrimonio. Nel quale se siano esorbitanze e difetti, il senso cristiano avvisa che si possa e si debba con discreto giudizio compensarli. Di che l'autorità stessa ecclesiastica ci porge esempi non che frequenti, continui.

Nè si parli qui d'imposta proporzionale e progressiva; perchè queste parole non trovano qui luogo, nè questa è imposta nel senso proprio dello Statuto. È aggiustamento, è conguaglio che l'autorità pubblica vuol operare nell'interesse del culto e della giustizia distributiva.

E già concediamo noi tutti che il Papa potrebbe farla; il che vuol dire che intrinsecamente non sia ingiusta. Ora se non sia ingiusta e tuttavia non si accetti da chi per primo dovrebbe, rimane che la facciamo noi stessi, i quali abbiamo da Dio diritto e dovere di non respingere quei consigli che siano sostanzialmente utili o necessari al perfetto ordinamento della civile società.

Dunque se la legge nostra non porti niuna offesa alla religione, nè violi la proprietà, nè venga meno alle costituzionali franchigie, nè contraddica a niuna ragione di giustizia, e per altra parte prometta quelle utilità e quei felici risultamenti che il nostro ufficio centrale ci venne esponendo con sentir così unanime; se essa per dappiù porga occasione favorevole a dimostrare quanto fermamente aderiamo alle nostre leggi patrie, e come sia in tutti un solo consiglio, una volontà sola di non dipartircene menomamente, sarà da augurare che il Senato voglia confermarla col suo autorevole giudizio, sia pel bene che possa essere in lei, sia perchè il ricusarla porgerebbe pur troppo materia a dubbi e a congetture dolorosissime.

Fin qui, o signori, le mie parole, lasciate in disparte le singole disposizioni della legge, furono principalmente rivolte al principio che la informa, e al debito che ci corre di mantenerla tra le materie immediatamente soggette alla civile giurisdizione. Argomento gravissimo a cui danno valore e importanza suprema le resistenze deplorabili con cui si volle precorrere alle nostre deliberazioni.

Ma se il principio sia per qualsivoglia maniera posto in salvo; se con giusto vigore, e per via di atti evidenti si allontanano e reprimano le prove tentate per indubbiarlo; se in fine salvi pur siano i fini economici ai quali giustamente si intende, l'animo mio si apre allora a più miti pensieri e volentieri mi inclino a quei temperamenti che possano far più agevole e men sgradita l'applicazione della legge presente, e per i quali sia manifesto che questa non è turbazione vorticoso, ma riforma prudente, richiesta imperiosamente dai tempi e saviamente tentata a salute ed incremento della società e a decoro pure della religione, la quale si glorifica di essere soccorritrice a tutti gli umani bisogni, e si accompagna fedele a tutte le fasi e a tutte le trasformazioni della vita civile.

Le quali cose basti avere accennate qui genericamente, perchè stimo che nella discussione generale non si richiegga altro che di indicare appunto generalmente l'indirizzo delle proprie opinioni.

Ma se i due commissari al cui concetto già in massima dichiaro di accostarmi, svolgeranno più ampiamente il loro pensiero, e il Senato o la maggioranza del Senato pur vi si accosti, dirò allora più specialmente quello che ne' singoli casi sia per parermi più conveniente.

E per intanto fo fine non senza una grande fiducia che le miserande agitazioni che i partiti estremi per occasione di questa stessa legge intravedevan vicine, saranno allontanate dalla vostra sapienza, la quale, senza punto togliere dalla riverenza dovuta alla religione ed ai ministri suoi, saprà, secondo i nobili esempi che la storia ci ha tramandati, difendere le giuste ragioni e le imprescrittibili competenze della sovranità nazionale.

PRESIDENTE. Secondo l'ordine d'iscrizione, accordo la parola al senatore Brignole Sale.

BRIGNOLE SALE. Signori senatori, benchè da più anni lontano per propria volontà dalle brighe dei pubblici affari, io pur mi sono determinato nella presente circostanza a qui recarmi, spintovi dalla severa voce della coscienza che mi comanda di procurar di combattere col mio voto, e, per quanto le limitate forze del mio ingegno il consentono, con la parola ancora una proposizione che stimo di entità gravissima al punto di vista religioso, morale, politico e meritevole di riprovazione in ogni sua parte.

Sì, onorevoli colleghi, il progetto di legge sottoposto alle nostre deliberazioni offre manifestamente, a parer mio, tre caratteri che lo rendono assolutamente inaccettabile.

In primo luogo è ostile alla Chiesa. (*Rumori dalle tribune*)

In secondo luogo è contrario alla giustizia.

In terzo luogo è funesto alla società. (*Segni di disapprovazione dalle tribune.*)

Che sia ostile alla Chiesa niente è più facile che dimostrarlo. Ma prima di entrare in qualsiasi dimostrazione mi sia concesso dichiarare davanti a un'Assemblea cattolica che bastar deve a persuadercene la parola del Capo supremo della Chiesa stessa.

I. È noto a voi tutti in quali termini il Sommo Pontefice nell'allocuzione tenuta in Concistoro il 22 gennaio prossimo passato, abbia qualificato la presente proposta, condannandola formalmente, e ricordando a chiunque si facesse lecito di promuoverne o secondarne l'esecuzione, le pene e censure stabilite dalle Costituzioni apostoliche e dai canoni dei santi Concilii. (*Segni prolungati di disapprovazione dalle tribune.*)

PRESIDENTE. (*Rivolto alle tribune*) Invito le tribune a stare silenziose.

Lo dico pacatamente perchè la nostra Camera è avvezza a miglior contegno delle tribune; se questa mia pacata ammonizione non basterà, userò dei mezzi che la legge mi dà per reprimere qualunque insubordinazione. (*Bravo! bravo! Benissimo!*)

BRIGNOLE SALE. (*Proseguendo*) Questa sola pontificia sentenza basterebbe, lo ripeto, secondo l'intimo mio convincimento, a troncato ogni discussione; imperocchè il non riconoscere le decisioni del romano Pontefice emanate *ex cathedra* sopra materie riflettenti al dogma non solo, ma esteso alla morale, o il pretendere di confutarle sarebbe voler sostituire il proprio giudizio a quello del supremo pastore e deviare perciò dallo spirito e dai precetti della cattolica religione.

Questa professione di fede chiaramente stabilita e premezza, credo non inopportuno aggiungere alcune considerazioni fondate semplicemente sulla ragione e che perfettamente concordano con la pontificia decisione anzidetta.

È fatto incontrastabile che la Chiesa possiede beni temporali, e che questo possesso esiste in essa fino dai primi secoli della sua istituzione. La facoltà in lei di possedere, riconosciuta sempre dalla potestà secolare, fu contrastata soltanto e conculcata nei tempi di sconvolgimenti politici e religiosi.

Se infatti riandiamo le pagine della storia, tre epoche specialmente ci si presentano, in cui la Chiesa fu violentemente privata dei suoi beni dalla potestà secolare.

Sotto il pontificato di Leone X in vari Stati della Germania settentrionale, ove i principi, corrotti dalle predicazioni di Lutero e adescati dall'avidità di arricchirsi, s'im-

padronirono delle proprietà della Chiesa, staccando sé e i loro sudditi dalla obbedienza di Roma ed abbracciando il protestantesimo.

Sotto il pontificato di Clemente VII, allorché un re della Gran Bretagna, già rinomato per il suo zelo in favore della cattolica religione a tal segno che avendo scritto un'opera contro i dissidenti novatori della Germania, era stato fregiato del titolo di difensore della fede, fattosi libertino ed apostata, dacché il Papa ricusò di autorizzarlo con un Breve il divorzio che avea in mira, divenne ad un tratto da difensore aggressore, da protettore persecutore; e per farsi dei complici nell'iniquo attentato non più adeguato mezzo trovar seppe che di usurpare i beni della Chiesa e guadagnare con la distribuzione di questi gran numero di prelati del regno e dei baroni del Parlamento, i quali vilmente corrisposero al sacrilego dono con abbracciar l'eresia e proclamare il re capo della novella Chiesa anglicana.

E, per ultimo, sotto il pontificato di Pio VI, allorché la Assemblée costituente di Francia, con pretesto di riformare gli abusi del clero, mettendo, come ora fra noi si tenta, la falce in messe non sua, e pretendendo disporre a suo talento delle proprietà ecclesiastiche, spogliava per una parte dei loro redditi le sedi episcopali, i capitoli, le abbazie, i monasteri, i conventi, e per l'altra assegnava tenui somme sullo Stato ai titolari e membri di quelle sacre istituzioni, accrescendo inoltre di alquanto le congrue dei parroci di campagna.

Ora, quali fossero le conseguenze di quella prima ribellione dall'autorità pontificia niuno di voi lo ignora, che alcuni anzi di noi ne fummo testimoni nella nostra adolescenza; il discioglimento dei claustrali dai sacri voti per autorità governativa; l'emancipazione dei chierici dall'obbedienza dei vescovi; la costituzione civile del clero; la strage ed il bando d'immenso numero di sacerdoti; l'abolizione in Francia del culto cattolico.

Guardimi il cielo dal sospettare in alcuno degli onorvoli consiglieri della Corona il divisamento di sì abominevoli nefandità. Ma l'esperienza pur troppo giornalmente ci mostra che da un primo passo inconsiderato si è tratti, forzatamente in certa guisa, al secondo; da questo poi progressivamente ad altri più falsi ancora, e che chi si allontana dalla retta via finisce ben sovente per cader nell'abisso.

Ben so che si adduce in contrario l'esempio dell'imperatore Giuseppe II, il quale non cessò durante il suo regno di attaccare i diritti dell'autorità pontificia affine di diminuir l'influenza nei di lui Stati e vi riuscì, senza però giungere all'eccesso di farsi colpevole d'apostasia. Ma se quel monarca, imbevuto dalle idee filosofiche allora dominanti, si mostrò nel suo governo alle stesse proclive; se cercò di porre ostacoli ai rapporti del clero colla Santa Sede, se abolì di propria sua autorità corporazioni monastiche, se istituì esso pure una cassa ecclesiastica, ove volle che si versassero i prodotti dei beni a queste spettanti, è però da notarsi che non trasse da quelle, sebbene al certo biasimevoli prepotenze, alcun risparmio o guadagno per le finanze imperiali, e che fu per tali esorbitanze il prenominate imperatore ammonito più volte dal Sommo Pontefice Pio VI, segnatamente in due lettere che la storia ha registrate, e di cui fa menzione un dotto scritto presentato non ha guari al Senato del regno (*Difesa dei diritti della Chiesa cattolica intorno ai beni temporali ed alle sue istituzioni*, Torino 1853, pag. 19 e 20.)

E da notarsi ancora che le disposizioni legislative intro-

dotte riguardo alla prefata materia nella monarchia austriaca all'epoca sopraindicata furono dalla saviezza del regnante imperatore Francesco Giuseppe rinvocate fin dal principio del 1850: e si accerta che il Concordato che sta per conchiudersi tra la Corte I. e R. A. e la Santa Sede ne confermerà la soppressione definitiva.

D'altronde, chi era mai questo monarca, del quale il partito a noi avverso invoca sempre con aria di trionfo la memoria, l'abilità di governo, le pretese massime liberali?

Udite ciò che ne ha scritto un accreditatissimo storico vivente, rispettabile al certo per la sua veracità e non sospetto al partito per soverchia propensione a favore dei diritti della Santa Sede:

« Giuseppe II prodiga il bastone ed il marchio in faccia, e mantiene ergastoli orribili, fino ad impedire la respirazione con massi di ferro e lascia scarseggiare l'acqua ed il pane.... meditava persino obbligare tutti i sudditi ad un solo linguaggio.... abolisce la pena di morte, ma non pei delitti di Stato.... ai rei di lesa maestà confisca i beni senza riguardo agli eredi.... (Ecco come chi viola la proprietà ecclesiastica passa facilmente a violare la proprietà privata!) Creò i delitti politici che si punivano dal capo del Consiglio governativo; il relatore delle cause doveva restare ignoto. Ad arbitrio del giudice il mettere a digiuno ed infliggere le bastonate, purché non passassero le cento per volta. Egli che tanto aveva viaggiato, proibiva il viaggiare prima dei ventisette anni, e decretava una *tassa degli assenti* sui possessori che andassero all'estero; egli che proclamava la libertà, vietò merci forestiere. » Così Cesare Cantù (*Storia universale*, vol. XVIII, terza edizione, Torino 1846, pag. 354 e seg.), descrive le leggi del *Fratello Sagrestano*, come lo chiamava il Gran Federico. È questo dunque il prototipo che si vuol seguire per riformare il Piemonte?

Ma io osservo che così non si pensava nel 1848.

Ho sotto gli occhi una lettera del Ministero dell'interno, 1° agosto 1848, indirizzata ai signori parroci, nella quale si legge che se l'Austria prevalesse in Italia « la religione cattolica ne soffrirebbe non poco, essendo noto che l'Austria fu sempre nemica delle prerogative della Santa Sede e intende a diffondere nei suoi Stati ed in quelli su cui ha qualche influenza, principii e massime e regole di disciplina e di culto poco ortodosse e contrarie alla sovrana autorità della Chiesa. »

Chi scriveva queste linee fa parte della nostra Assemblée, ed io penso che lo vedrem sorgere a combattere coloro che, sull'esempio di Giuseppe II, vogliono diffondere tra noi *principii e massime e regole di discipline e di culto poco ortodosse e contrarie alla sovrana autorità della Chiesa*. (Movimento) Imperocché sarebbe veramente strano che a noi liberi cittadini dovessero venire insegnamenti di libertà da coloro medesimi che pochi anni sono in nome della libertà intendevamo combattere.

Su tale proposito io ricordo due articoli di giornali austriaci: uno è della *Corrispondenza Austriaca* pubblicato nell'aprile del 1850. Permettetemi di qui farne parziale brevissima lettura:

« Alcuni de' nostri giornali che più degli altri vorrebbero essere creduti liberi, sono a nostra sorpresa d'accordo pur ora nel debellare una libertà, vogliamo dire quella della Chiesa. La voce che il Ministero voglia abolir il *placet*, cioè il diritto dello Stato di sottoporre all'ispezione sua, pria d'escire in luce, tutte le lettere pastorali, come i mandati quaresimali e le allocuzioni dirette dai vescovi ai fe-

dell, porge occasione ai giornali suddetti di pronunciarsi contro la *Costituzione* e decisamente sostenitori dei diritti di quello Stato che a preferenza essi medesimi condannarono, predicandolo *arbitrario (polizeistadt)*, e tale che più d'ogni altra cosa è sacra una censura che tutto abbraccia. Ma il *placet* appunto è nulla più che una censura dello Stato per gli affari ecclesiastici. »

L'altro è del *Corriere Italiano* dell'11 aprile 1850, che così si esprimeva :

« Strana contraddizione delle povere menti umane! Non è ancora passato gran tempo che i giornali facevano fuoco e fiamme per propugnare ad ogni religione i diritti del libero esercizio del loro culto, ed ecco che adesso per ciò che le corrispondenze del clero cattolico col Santo Padre furono svincolate dai ceppi del regio *placet*, questi stessi giornali ne fan soggetto di animatissime discussioni. E ciò che più fa meraviglia, i più caldi partigiani della libertà religiosa ora sono invece i più arrabbiati impugnatori della franchigia concessa al clero. Ma e non vedono dunque che dessa non è poi finalmente che un naturale corollario e legittimo dei diritti fondamentali che ad ogni Chiesa assicurano la intangibilità della propria costituzione? E se la costituzione della Chiesa cattolica genera la necessità di corrispondenze tra vescovi e il Papa, l'inceppar queste non sarebbe lo stesso che impastoiarla nel suo organismo e falsare in conseguenza le basi della Costituzione? »

Così che noi veggiamo oggidì :

1° Coloro che nel 1848 volevano combattere l'Austria perchè ostile alla Santa Sede, ora imitarla in questa ostilità ;

2° Il Governo austriaco riederli invece, cessare le leggi avverse alla pura ortodossia, e tornare all'unità cattolica ;

3° I fautori del primato d'Italia e della sua indipendenza servilmente imitare i forestieri e indossare le viete spoglie che si gettarono di dosso ;

4° Venire finalmente alla stampa costituzionale del nostro paese lezioni di libertà dai giornali di Vienna.

Dirò per ultimo una parola sul risultato politico delle innovazioni promosse da Giuseppe II, levandola ancora da Cesare Cantù, citato più sopra :

« Al termine dunque di sua vita, Giuseppe trovavasi battuto dai Turchi; Bretagna, Prussia, Olanda alleate contro le sue pretese, rivoltate l'Ungheria e i Paesi Bassi, lamentanze per tutto; dilaguato ogni suo divisamento, scosso il trono mentre accadeva maggior bisogno di solidità; nè trasmetteva ai suoi eredi che l'abborrimento delle innovazioni.... Detto egli medesimo il suo epitaffio: *Qui giace Giuseppe II sfortunato in tutte le sue imprese.* » (CANTÙ, loc. cit., pag. 581, 582.)

Se pertanto sta in fatto, come dianzi ho provato, che la Chiesa ha sempre in tempi pacifici liberamente posseduto ed amministrato dei beni ad essa spettanti, ne viene per necessaria conseguenza che l'impadronirsi di questi e sopprimere le comunità religiose a cui appartengono è un atto ostile verso la Chiesa.

Nè forza alcuna aver potrebbe l'obbiezione che, se nel presente caso si propone di togliere i beni alle corporazioni che vogliono abolire, ciò non si fa per altro collo scopo di arricchirne lo Stato, ma con quello soltanto di meglio ripartire i prodotti dei beni stessi, disponendone a favore di altri fra i ministri della Chiesa che dal Governo si giudicano più delle corporazioni predette utili e bisognosi. Conciossiachè, primieramente, il metter mano sulla roba altrui, anche senza mira di personal lucro, costituirebbe

già per sè stesso un atto offensivo ed odioso; ed in secondo luogo erroneo sarebbe il dire che il regio Ministero non tende con tal proposizione a procurare un lucro allo Stato, poichè, mediante l'assegno che ha in mente di fare a pro dei parroci poveri di una parte dei proventi dei beni delle comunità soppresse, ha tolto frattanto dal bilancio la corrispondente somma che in tali supplementi di congruo erogavasi ogni anno per lo addietro a carico del pubblico erario.

E qui cade in acconcio osservare che la detta somma, prematuramente cancellata dalla parte passiva del bilancio, non si pagava già dal Governo a titolo di dono gratuito, ma rappresentava bensì il corrispettivo di concessioni fatte dalla Santa Sede in forza di antichi obblighi assunti, non che di accordi posteriormente intervenuti fra i due poteri e sanzionati dalla Bolla pontificia *Gravissima calamitates*.... del 14 maggio detto anno; quindi costituiva evidentemente, come costituisce tuttora, un debito a carico dello Stato.

Per ultimo il progetto di legge di cui ragioniamo è altresì offensivo alla cattolica religione nella parte che concerne ai benefici di patronato; perchè nemmeno l'amministrazione di tali benefici (aventi sempre per oggetto la celebrazione di suffragi od altre preghiere), non può mai essere di competenza puramente laicale, e perchè l'attribuire, come vorrebbe il progetto, ai patroni una parte dei benefici medesimi è disporre arbitrariamente della cosa altrui e non può conseguentemente qualificarsi che come atto d'illegittima usurpazione.

II. La misura che si propone è non solo ostile alla Chiesa, ma contraria ancora ad ogni principio di giustizia. Io non mi farò a stancare la pazienza vostra, o signori, coll'enumerare le prove del diritto che compete incontrastabilmente alla Chiesa di possedere dei beni, diritto costantemente riconosciuto, come testè accennai, dai principi cattolici, sia con espresso o con tacito consenso, sia in virtù di patti stipulati colla Santa Sede, sia con atti spontanei della loro volontà nelle innumerevoli donazioni e concessioni d'ogni specie da essi largite in favore della Chiesa stessa e delle varie istituzioni da questa erette.

Questo diritto nella Chiesa di possedere risulta altresì chiaramente dalla natura della sua costituzione.

È vero che la società religiosa ha uno scopo meramente spirituale, quello di guidare le anime nel corso della presente vita al conseguimento dell'immortale beatitudine nella futura, ma lo è pur anco che questa società si compone di elementi corporei, e che di mezzi temporali ha bisogno per raggiungere la meta spirituale anzidetta. Da società cattolica è retta da un capo supremo. Da questo immediatamente dipendono in ciascun paese i vescovi, cui è commesso lo spirituale governo delle rispettive frazioni della società medesima. Sotto i vescovi esercitano le loro funzioni i parroci ed altri sacerdoti a cura d'anime, i quali sono con i fedeli più abitualmente in contatto.

Questa semplice ed ammirabile costruzione della società della Chiesa cattolica comprende ancora altre categorie di sacri ministri cooperanti per mezzo della predicazione, dell'insegnamento, della dispensazione dei divini misteri al grande ufficio di condurre il gregge di Cristo all'eterna salute. E fra questi annoverare certamente si debbono le comunità religiose, sacra milizia addetta sempre al servizio della Chiesa, e che in moltissimi luoghi supplisce utilmente all'insufficienza del clero secolare delle parrocchie nella direzione spirituale dei fedeli.

Ma questi uomini impiegati nel governo delle anime e nelle varie funzioni del sacerdozio abbisognano, come dissi, di mezzi temporali per la conservazione della propria esistenza. L'esercizio permanente del culto rende indispensabile l'erezione di sacri edifici in cui praticarlo. L'amministrazione stessa dei Sacramenti, la celebrazione del divin sacrificio esigono arredi, mobilia, ornamenti.

La necessità della perpetuazione del clero trae seco quella della fondazione e mantenimento di seminari e collegi. Invano si spererebbe formare soggetti idonei all'insegnamento religioso, alla predicazione, alla guida delle anime senza valenti maestri e scrittori, senza il comodo di biblioteche contenenti opere antiche e moderne proprie ad illuminare il clero nelle scienze sacre e profane, ed a metterlo così in grado non solo d'istruire i popoli, ma ancora di propugnare gl'interessi della Chiesa contro i detrattori delle sue massime e gl'invasori de' suoi diritti.

Non può dunque cadere il menomo dubbio in mente sana che la Chiesa deve necessariamente valersi di mezzi temporali per adempire il fine spirituale al quale unicamente deve tendere.

Sino dal tempo degli Apostoli infatti si raccoglievano le oblazioni dei fedeli per il sostentamento della Chiesa nascente, e l'amministrazione di tali oblazioni fu da quei primi ministri di Gesù Cristo commessa all'ufficio del Diaconato.

Nel v secolo per decreti dei Papi Simplicio e Simmaco (1) fu determinato l'uso ed il riparto che doveva farsi dei redditi dei beni della Chiesa a favore dei suoi ministri, dei sacri templi e dei poveri, aggiungendosi che rimaner doveva di tali beni nella Chiesa stessa inalienabile la proprietà. E se si eccettuano i primi tempi che succedono ai secoli di persecuzione (tempi in cui l'intervento della potestà civile che voleva impiantare il cristianesimo nella società, e doveva conseguentemente imporsi la missione di unire a quel fine i suoi sforzi agli sforzi della Chiesa, laonde tale intervento è da riguardarsi come pietoso aiuto ed assistenza amichevole anzichè come atto di vigilanza o di diffidenza o di superiorità), per niun modo risulta che alle sopra enunciate disposizioni, come nemmeno alle altre di simil natura che posteriormente dalla Santa Sede in gran copia emanarono, sia mai stata opponente nei paesi cattolici la civile autorità. Nè il diritto assoluto di proprietà nella Chiesa, nè tampoco quello di amministrazione diretta de' suoi averi, che al medesimo è strettamente inerente, non hanno dunque ivi mai incontrato seria contraddizione.

Non sono stati d'altronde siffatti diritti esplicitamente riconosciuti nei domini dell'augusta Casa di Savoia per mezzo dei tanti trattati da essa nei passati secoli e nel presente stipulati coll'autorità pontificia? E questa suprema autorità non lo è dessa ancora al dì d'oggi dagli stessi ministri di S. M. allorchè sottopongono al regio *exequatur* le provvisioni con cui la Santa Sede permette le alienazioni o permutazioni spettanti alle comunità religiose? Quale strana contraddizione è mai questa per parte dei detti ministri che riconoscano l'autorità della Santa Sede quando si tratta di vendere o di cambiare o d'ipotecare le proprietà degli Ordini religiosi, e che poi pretendano aver essi il diritto di abolire, quando così loro piaccia, gli Ordini stessi e d'impossessarsi dei loro beni per appropriarli allo Stato, assegnando una tenue rendita vitalizia ai soggetti

che n'erano membri, senza più credersi in questa circostanza benchè menomamente tenuti di concertarsi coll'autorità sumentovata!

Ma, dicono i sostenitori della legge proposta, fra le corporazioni religiose esistenti in questi Stati alcune ve n'ha che, se furono utili alla società nei secoli trascorsi, più nol sono al dì d'oggi per la mutata condizione dei tempi.

Quali sono, risponderò, coteste corporazioni divenute ormai inutili? Poichè il Ministero per l'organo del signor guardasigilli ha dichiarato essere da conservarsi gli Ordini dedicati alla predicazione o all'insegnamento o alla cura degl'infermi, cotale taccia d'inutilità sembra limitarsi alle congregazioni che hanno per istituto la vita contemplativa e lo studio.

Queste congregazioni, a dir vero, sono in numero assai ristretto; ma finchè vi sarà una religione al mondo, finchè la terra non avrà fatto divorzio dal cielo, come potrà mai riguardarsi qual membro inutile dell'umano consorzio chi attende di proposito alla preghiera, alla meditazione delle verità eterne, alla elaborazione e pubblicazione di scritti aventi per oggetto di difendere la religione e di propagarla?

Chè se, del resto, esistessero fondate ragioni per credere che le comunità componenti il clero, regolare meritassero qualche riforma, dappoichè fanno esse parte, come si disse, dell'ecclesiastica gerarchia, egli è chiaro che alla suprema autorità della Chiesa si apparterebbe il regolare e determinare la detta riforma: al potere laicale altro non potrebbe in quella circostanza competere che il sottomettere su tale materia le opportune istanze al Sommo Pontefice.

Si pretende poi da taluni che il decreto pubblicato nel 1810 durante l'occupazione francese per cui furono incamerati i beni ecclesiastici ha convertito tali beni in proprietà del demanio, nè quindi potevano, senza una nuova legge, ritornare in proprietà dei loro antichi padroni.

Ma questo decreto, che altro non era se non l'applicazione agli Stati italiani forzatamente aggregati all'impero francese delle leggi abolitive in Francia delle comunità religiose, leggi emanate in tempo della rivoluzione, non fu rivestito delle necessarie forme legali, e doveva d'altronde naturalmente cessare d'aver forza quando cessò in questi paesi la dominazione francese.

Oltre di ciò possono ben considerarsi quali atti formali rinvocanti quel decreto la legge del 21 maggio 1814 che annullò in Piemonte tutta la legislazione dei Governi provvisori e del francese; e per quanto spetta al ducato di Genova, la legge del 29 maggio 1817, con cui il sovrano ordinò, affine di procurare alle chiese, corporazioni ecclesiastiche ed altri più stabilimenti in quel ducato il mezzo di riparare, almeno in parte, i sofferti danni, togliendo l'ostacolo che le ancora vigenti leggi vi frapponavano, che avessero autorità le chiese, le corporazioni ecclesiastiche ed i più stabilimenti predetti di acquistare ogni sorta di beni stabili tanto per atto fra vivi che di ultima volontà, derogando per tale effetto ad ogni legge in contrario.

In tutti i casi poi, anche a difetto di legge espressa che avesse ridonato la proprietà di quei beni agli antichi titolari ripristinati nel possesso dei medesimi, questo possesso sarebbe indubitabilmente legittimato dai concordati ed altre convenzioni posteriormente concluse tra il regio Governo ed il Santo Padre.

Terminerò queste riflessioni con invocare:

L'articolo 1° del vigente Statuto che proclama la religione cattolica, apostolica e romana *sola* religione dello Stato.

(1) *MARAUZ BERGASTEL* (ab. di), *Storia del cristianesimo*, versione italiana — Venezia, 1829, tomo VII, pag. 55 e 106.

come già l'augusto largitore dello Statuto medesimo l'aveva proclamata nel primo articolo del Codice civile, ascrivendosi a gloria di essere il protettore della Chiesa;

L'articolo 29 della prefata legge fondamentale che dichiara tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, inviolabili;

Gli articoli 24, 25, 26 e 32, il primo dei quali eguaglia tutti i regnicoli in faccia alla legge, il secondo stabilisce che contribuiscano indistintamente ai carichi dello Stato nella proporzione dei loro averi, il terzo garantisce la libertà individuale, ed il quarto permette di adunarsi in associazioni.

Bel modo invero di rispettare la libertà individuale sarebbe costringere i frati e le monache di rinunziare alla loro vocazione! Bel modo di garantire la libertà di associazione sciogliere le comunità religiose scacciandole dai loro chiostrì! La casa di un cittadino è asilo inviolabile, e le abitazioni delle persone consacrate a Dio dovranno divenir preda del fisco? I religiosi sono adunque fuori della legge? E il tempo e il luogo in cui fosse dato alla civile autorità di commettere siffatti attentati oserebbero chiamarsi tempo e luogo di libertà?

La proprietà è stata fin qui definita dai legislatori la facoltà che compete al padrone di usare e disporre a beneplacito delle cose proprie; e col progetto di legge a voi sottoposto si verrebbero ad annullare di un colpo migliaia di donazioni e di testamenti fatti nel corso di più secoli in favore delle chiese e degli Ordini religiosi dando ai beni legati una destinazione contraria alla volontà dei testatori.

Tutti i Codici dei popoli civilizzati antichi e moderni hanno proclamato come inconcensso principio che « la volontà dei testatori è sacra e si deve religiosamente eseguire. » E, cosa singolare, ma pur vera, il Corano stesso dichiara infrangibili i testamenti e ne punisce severissimamente i violatori. Ora la legge che vi si propone manomette nella più strana guisa questo principio.

Senonchè, obbiettano gli avversari, la proprietà individuale è diversa dalla proprietà collettiva, in quanto che i corpi morali, a differenza delle persone, ripetono unicamente dalla legge civile il diritto di esistere e di possedere: quindi se la legge civile conferì loro questi diritti, ragion vuole che li possa ritogliere.

A ciò rispondono non potersi ammettere la prima proposizione, almeno in quanto alle comunità religiose; imperocchè queste emanano dalla Chiesa, la quale ha vita non dalla legge civile, ma dalla divina che è superiore e anteriore ad ogni legge umana.

Ma date ancora, e non mai concesso, che le corporazioni religiose traessero nel nostro paese la facoltà di esistere da una concessione della legge civile, questa concessione sarebbe però sempre data col concorso dell'autorità ecclesiastica; quindi non potrebbe venir rievocata che con l'annuenza della stessa autorità. E del pari, ove si ammettesse che la capacità nelle corporazioni religiose di acquistare beni provenisse loro dalla legge civile, non si potrebbe tampoco equamente dedurne che la legge civile avesse facoltà per sé sola di ritogliere loro la capacità accordata. Conviene inoltre riflettere che la legge civile avrà benissimo abilitato le comunità ad acquistare; ma il diritto di abilitare altri all'acquisto è affatto diverso da quello di disporre in seguito dell'acquisto autorizzato; anzi può ben dirsi essere al medesimo direttamente contrario.

S'invoca altresì dai difensori del progetto l'alto dominio che compete al principe sui beni del territorio ove esercita la sua giurisdizione.

Ma questo alto dominio se conferisce al Governo il diritto di assoggettare i beni predetti a quei tributi che sono necessari pel sostenimento della cosa pubblica, non può estendersi per certo fino a spogliarne i possessori, confiscandoli a profitto dello Stato, e nemmeno ad aggravarli d'imposte se non se in proporzione di ogni altro proprietario qualsiasi. Tali attentati sarebbero una trasgressione quanto evidente altrettanto scandalosa e colpevole degli articoli 25 e 29 del vigente Statuto or dianzi citati.

III. Dopo aver dimostrato che la legge proposta è contraria in generale ad ogni principio di giustizia ed in particolare alle disposizioni legislative che reggono il nostro Stato, non resta più che a provare il mio ultimo assunto, essere cioè cotal legge funesta alla società.

Primo bisogno d'ogni società ben ordinata è la religione. Ognuno di noi sa pur troppo quanto nei tempi presenti questa principal base della pubblica moralità sia fatta bersaglio agl'insulti dei tristi, insulti che, rimanendo disgraziatamente pressochè tutti impuniti, si riproducono ogni giorno con sempre maggiore temerità e sfrontatezza.

È dolorosa cosa a dirsi, ma non è per questo men vera, che le deplorabili scissure esistenti tra il nostro Governo e la Santa Sede servono di pretesto e di fomite ai nemici della Chiesa per raddoppiar d'insolenza, per dileggiare il Supremo Gerarca ed i ministri da lui dipendenti, per mettere in derisione gli ecclesiastici riti e perfino i sacrosanti misteri.

Le bestemmie che leggonsi giornalmente nei periodici avversi alla religione cattolica sono orrende al punto da far raccapricciare ogni persona onesta, e cosa non meno desolante per un cuore cattolico si è l'abituale inazione, in presenza di tali delitti, dell'autorità cui è commessa la cura della pubblica vendetta.

Una sì deplorabile indifferenza non può non agire sinistramente sulle popolazioni e snervare in esse il sentimento religioso, sentimento che tanto più facilmente e rapidamente andrà dileguandosi quanto più vedranno prolungarsi le dissidenze del regio Governo colla Chiesa e tenersi in minor conto i diritti di questa dalla civile podestà. Tolto il freno salutare della religione, si moltiplicheranno necessariamente a dismisura i cattivi cattolici, ed i cattivi cattolici non tarderanno a divenire pessimi cittadini, a contenere i quali non resterà più al Governo del Re altro mezzo efficace se non quello della forza e di continui severi castighi.

L'eseguimento poi della legge di cui ci occupiamo non potrebbe non presentare esso pure inconvenienti gravissimi, sui quali soffrite, o signori, ch'io fermi un momento la vostra attenzione.

(L'oratore prende un breve respiro e quindi prosegue.)

E da presumersi che le comunità religiose ricuseranno di sottomettersi volentose a tale esecuzione. Sarà d'uopo al Governo usar di violenza per discacciare dal sacro loro asilo i claustrali d'ambi i sessi. Dal canto suo l'autorità spirituale non starà per certo spettatrice passiva di tanta profanazione. I vescovi dello Stato, in coerenza dell'opinione da essi unanimemente proclamata nell'indirizzo ai poteri legislativi, corroborati viepiù in quella opinione e nella necessità di sostenerla dalla parola veneranda ed inappellabile del Vicario di Gesù Cristo, non esiteranno verosimilmente ad agire in conformità di questa suprema dichiarazione.

Il clero inferiore regolerà senza dubbio la propria condotta su quella dei vescovi.

Il Governo, armato della legge del 5 luglio 1854, vorrà applicarla ai ministri del santuario che cercato avranno di porre incaglio alle operazioni de' suoi agenti. Chi può prevedere fin dove si estenderebbero i disordini da tale stato di cose derivanti? Basta fissarvi un momento il pensiero per comprendere che terribili, forse irrimediabili ne sarebbero le conseguenze.

Altre considerazioni di minor momento, ma pur gravi esse pure, si possono aggiungere sui pericolosi effetti che produrrebbe in seno alla nazione la proposta legge, qualora venisse approvata. Principali sono le dissensioni che nascer potranno nelle famiglie dall'imprevisto ritorno di quei fra i loro membri che rinunziato avevano per sempre ai civili diritti sotto l'egida non solo dell'ecclesiastica, ma eziandio della civile legislazione, e che ora, strappati dal chiostro dove avevano fatto voto ed acquistato il diritto di vivere pel rimanente dei loro giorni, saranno naturalmente, tornando al secolo, ripristinati nei diritti anzidetti.

Per altra parte le famiglie che, nella legale certezza della cessata esistenza civile degli individui ora improvvisamente a questa esistenza risorti, avevano in buona fede disposto dei loro beni altrimenti che se avessero preveduto la possibilità di tal ritorno, vorranno forse opporsi alla prefata reintegrazione: quindi un cumulo di dissapori, di inimicizie, un semenzaio di discordie e di liti. In una parola la legge di cui si tratta non potrà non divenire sorgente d'indifferentismo, d'immoralità, di disastri.

Deh! pur volessero i consiglieri della Corona convincersi una volta che nell'osteggiare la religione cattolica non solo contravvengono alla legge fondamentale della monarchia, ma privano questa del suo più utile e potente alleato, di un alleato che, non cessando d'inculcare la sommissione in tutto ciò che non offende la legge di Dio e di condannare, sotto minaccia di eterne pene, la ribellione contro le potestà temporali, offre per tal modo a queste una sicura caparra dell'obbedienza dei popoli. Deh! volessero convincersi ancora che il solo mezzo legittimo di ottenere che la Chiesa concorra con straordinari sacrifici al riparo delle sbilanciatiissime nostre finanze non è già il portare una mano sacrilega sulle di lei proprietà, ma piuttosto impetrarne rispettosamente il favore dal capo supremo della medesima.

Così sempre fecero per lo addietro i Reali di Savoia, e sempre pure ottennero il bramato intento. Ciò conseguiremmo, ne ho piena fiducia, ancor noi, purchè mostrassimo di rispettare non solo in parole, ma in fatti l'autorità della Chiesa.

Ch'essa non sia renitente ad ascoltare le nostre rimostranze ben lo prova, chechè siasi detto in contrario, la esposizione non ha guari pubblicata delle negoziazioni passate tra il Governo di S. M. e la Santa Sede negli ultimi decorsi otto anni e dei documenti a quelle negoziazioni relativi. Ma è da premettersi, come condiziqne indispensabile per parte di chi chiede un favore, che si riconosca in chi può concederlo la facoltà eziandio di negarlo; che pertanto non possiamo noi arrogarci, come pur troppo avvenne e nella circostanza delle trattative sul foro ecclesiastico ed in quella delle ideate novità sulla legislazione dei matrimoni, e nella presente ancora, non possiamo, dissi, arrogarci il diritto di eseguire noi stessi le misure da noi proposte, ed alle quali la Santa Sede ricusasse o esitasse di prestare il suo assenso. Questo, lo ripeto, è il solo mezzo di adeguare lo scopo senza mancare ai più sacri impegni, senza allontanarci dalla cattolica religione che abbiamo

giurato di professare e di mantenere intatta, come sola religione dello Stato.

Al quale proposito ricorderò qui di passaggio essersi detto, se mai non ho inteso, dall'eloquente oratore che imprese ieri a sostenere la proposta legge, e il cui discorso fu l'ultimo della seduta, difficilmente potersi riuscire a stipular concordati fra la Santa Sede e le potenze governate da Parlamenti, perciocchè la prima non ama in genere questa forma di reggimento politico; essersi di quest'avversione dal Governo pontificio dati contrassegni non dubbii nel corso delle negoziazioni occorse in Roma fra i regii rappresentanti ed i plenipotenziari di S. S.; non rimane quindi fondata lusinga di veder giungere queste ad un soddisfacente e definitivo compimento.

Lasciando da parte gli altri argomenti addotti dal prefato oratore in difesa del progetto di cui ci occupiamo, ai quali, non dubito, che altri tra i valentissimi giureconsulti che siedono in questo recinto non ommetteranno di vittoriosamente rispondere, io mi limiterò a stabilire due fatti che mi sembrano dimostrare l'inesattezza delle proposizioni come sopra espresse.

Uno si è che vi sono concordati della Santa Sede con varie potenze rette da istituzioni rappresentative, fra le altre con Francia, con Baviera, con la Repubblica di Costaricca, e, se non m'inganno, ancora con la Prussia; e nel lungo spazio di tempo dacchè sono in vigore, se si eccettuano in Francia le violenze usate da Napoleone I contro la sacra persona del Pontefice Pio VII, violenze che, come osservava l'oratore stesso, non procedevano da dissidenze religiose, sibbene da usurpazioni territoriali, ed in Prussia le discordie insorte tra quel Governo e l'arcivescovo di Colonia sul punto dei matrimoni misti, pacifiche sempre, e segnatamente riguardo alla Francia nei 38 anni di sistema rappresentativo che colà rimase in pieno vigore, furono le relazioni religiose fra i due poteri.

L'altro fatto manifestamente ed incontrastabilmente risulta dall'esposizione ed annessi documenti non ha guari pubblicati dalla Santa Sede in appoggio dell'allocuzione pontificia del 22 gennaio p. p., non essersi cioè il Governo di S. S. mostrato mai ritroso a negoziare un concordato col nostro, ma ben piuttosto essersi da questo continuamente evitato di portare tale negoziazione al suo termine.

Rilevasi infatti da quei documenti e da altre pubblicazioni agli stessi relative che in data del 16 giugno 1848 fu da noi proposto al cardinale segretario di Stato di fare un trattato per cui, modificandosi in parte la convenzione del 1841, venissero d'allora innanzi abolite le comunità locali ed i privilegi del foro in favore degli ecclesiastici. Che la Santa Sede, lungi dal rigettare quella proposizione di trattative, vi si mostrò disposta nominando prontamente a tale effetto un plenipotenziario nella persona del cardinale Antonelli.

Che il 17 settembre di quell'anno fu presentato dal ministro sardo un progetto di concordato, ed il 18 ottobre successivo dal plenipotenziario pontificio un controprogetto.

Che poco dopo ebbe luogo l'esilio del Papa, e durante questo furono cambiati a più riprese gl'inviati sardi presso la S. S.

Che uno di essi (e di tal fatto meno che da chiunque altro può allegarsi ignoranza dall'oratore appunto cui ho l'onore di rispondere in questo momento) dopo aver offerto di riattivare le trattative per il concordato e chiesto ad un tempo che venissero rimossi dalle loro sedi due venerandi prelati del Piemonte, non avendo potuto conseguire il se-

condo intento, ricusò di andare innanzi nel primo, e si parti immantinenti dalla sua residenza.

Che divenuto, poco dopo il suo ritorno in patria, ministro, presentò il 25 febbraio 1850 alla Camera elettiva un progetto abolitivo del foro ecclesiastico e delle immunità locali, il quale fu convertito in legge il 9 aprile dello stesso anno.

Che tal progetto, per cui si pretendeva erigere in legge il favore appunto che stavasi invocando presso la Santa Sede, motivò due solenni proteste per parte del cardinale segretario di Stato e del Nunzio apostolico in data del 9 e del 18 marzo.

Che scambiaronsi in quel frattempo diverse note fra le alte parti relative specialmente alla pretesa facoltà nei Governi di annullare i concordati senza l'annuenza della Santa Sede nei casi di mutazione degli ordini politici dei loro Stati; all'espulsione dei padri Gesuiti e delle dame del Sacro Cuore; alle misure prese dal regio Governo rispetto agli arcivescovi di Sassari, di Torino e di Cagliari.

Che nell'agosto del 1850 fu spedito a Roma altro plenipotenziario con missione di proporre un nuovo concordato, il quale, avendo dapprima dichiarato potersi le convenzioni di questa natura dai Governi legalmente violare, non conseguì che dalla Santa Sede si aprissero con lui le chieste negoziazioni.

Ch'ebbero luogo frattanto l'imprigionamento, la condanna ed il bando dell'arcivescovo di Torino, non che il rifiuto per parte del regio Governo di continuare l'annua offerta alla Santa Sede stipulata con trattato del 5 gennaio 1741.

Che questi ed altri simili provvedimenti accrebbero nella Santa Sede il malcontento già dai precedenti eccitato. Ciò nondimeno le trattative per comporre tali vertenze furono riprese e continuate da due nuovi plenipotenziari, e concertata fra le parti la nomina di una Commissione mista avente incarico di proporre un nuovo assestamento dell'asse ecclesiastico negli Stati Sardi di comune soddisfazione; ma che, richiamati successivamente detti due plenipotenziari, vennero surrogati da un terzo, il quale domandò che venisse indilatatamente, senza intervento della Commissione mista, e sospesa pur anco ogni trattativa di concordato, proceduto all'esonerazione del Governo dal pagamento dell'annua somma da lui dovuta per supplemento di congrue, assegnandosi d'ora innanzi tal carico sui beni del clero.

Che queste trattative erano appena iniziate quando fu presentata inopinatamente, il 28 novembre dell'anno scorso, al Parlamento la proposizione concernente le comunità religiose sottoposta presentemente al nostro esame.

Questo semplice, ma preciso sunto dei fatti sembra più che bastevole a far conoscere che non possono ragionevolmente rimproverarsi alla Santa Sede, ma ben piuttosto al regio Governo le difficoltà e la dilazione che incontra la stipulazione di un concordato.

Si ricorra adunque con sincerità e riverenza al Sommo Pontefice: si espongano ad esso le nostre domande in un coi motivi sui quali si fondano, ed egli, siatene pur certi, malgrado le precedenti deplorabili dissidenze, ci accoglierà sempre paternamente, e nulla ommetterà per alleviare i nostri mali e soccorrerci.

Intanto, per ciò che a noi spetta, adempiamo coraggiosamente al nostro dovere. Pensiamo che la proposta legge è una violazione flagrante dei più importanti articoli dello Statuto, la cui osservanza ed integra conservazione sono

affidate a questo supremo Corpo politico dello Stato. Rispettiamo le altrui sostanze; rispettiamo la libertà dei cittadini; rispettiamo la pace dei chiostrì. Poniam mente alla responsabilità tremenda che sopra di noi peserebbe ove sanzionassimo la proposizione ministeriale.

Respingete adunque, onorevoli colleghi, questa malaugurata legge. Respingetela integralmente, nè vi lasciate indurre a parzialmente emendarla; non vi ha emendamento possibile al male che l'annientarlo. Respingetela perchè falsa nel suo principio, perniciosissima ne' suoi effetti. Ve ne scongiuro in nome della religione nostra santissima che solennemente l'ha riprovata; in nome della moralità pubblica, cui non mancherebbe di portare un colpo fatale; in nome della patria, già tanto agitata dalla licenza ed animosità dei partiti, di quella patria che tutti caldamente amiamo, e che è nostro dovere di tenere, per quanto da noi si può, preservata dagli scompigli, dai perturbamenti e dalla serie interminabile di sciagure che l'approvazione della progettata misura seco immancabilmente trarrebbe.

PLEZZA. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. L'aveva chiesta prima il senatore Mameli anche per un fatto personale, ed io gliela accordo.

MAMELI. Ho chiesto la parola per un fatto che giustamente dico personale ed involvente gravissima taccia.

Essendo io solo fra gli oratori quello che ha accennato alle riforme di Giuseppe II, non possono essere che contro di me dirette le severe parole dell'onorevolissimo signor senatore Brignole, facendomi dire che io aveva proposto le dette riforme come esempio da imitare, sebbene io professi verso il medesimo tanto ossequio per dover credere che le mie parole siano state solamente frantese.

Ho approvato in gran parte quelle riforme, e l'esperienza della condizione in cui si trova il clero della Germania in generale giustifica appieno il mio giudizio. Ma non lo approvo in tutto, essendovi alcune biasimevoli esorbitanze. Io citai un fatto onde far rilevare la diversità di trattamento usato dal Santo Pontefice verso Giuseppe II e verso di noi, mentre nel primo caso, anzichè comminar censure, Pio VI andò in persona onde piegare l'animo dell'imperatore, sebbene con infelice successo; ora eccoci noi sotto il peso di un solenne Monitorio, come se avessimo violato il dogma cattolico.

Quanto più adunque il signor Brignole dimostrerà le dette riforme esorbitanti e lesive dei diritti della Chiesa cattolica, tanto maggiore forza darà al mio argomento. Ecco la risposta che ha l'onore di fargli un uomo rigorosamente logico. (*Bravo! bravo! Bene!*)

PRESIDENTE. La parola è ora all'onorevole senatore Plezza.

PLEZZA. Io dichiaro che la circolare cui fece allusione l'onorevole Brignole non è opera mia, ma opera dell'illustre Gioberti, il quale reggeva momentaneamente il Ministero dell'interno in un momento in cui il partito ora tanto tenero della religione, e che tanto caldamente dice di amare la patria, mi occupava per sopprimere dimostrazioni che si facevano e sommosse che si tentavano nella capitale, in quei momenti in cui la patria aveva tanto bisogno che i ministri non fossero incagliati.

Il ministro Gioberti in quel tempo ha composto e dato corso, a mia insaputa, a quella circolare. Coal stabilito chi sia il vero autore della circolare, io però non rifiuto di accettarne l'intera responsabilità; perchè, quantunque io avrei usato forse altre parole od altri argomenti, pure comporro intieramente nell'ammettere che tra le riforme

fatte da Giuseppe II ve n'erano delle esorbitanti e di quelle meno confacenti colla religione cattolica.

Ma se alcune riforme di Giuseppe II erano esorbitanti, a quelle sole devono riferirsi le parole della circolare e non alle altre riforme che sono buone e per nulla sconfacenti alla cattolica religione.

Ma se le riforme di Giuseppe II le credo in gran parte buone ed in parte solo non confacenti colla religione cattolica, credo invece affatto aliena dalla religione cattolica la professione di fede che l'onorevole senatore ha fatta nel Senato.....

PRESIDENTE. Mi permetto di farle osservare che la questione pel fatto personale è già esaurita; dacchè ha dichiarato non esser ella l'autore della circolare, la questione personale è finita. Vi sono molti oratori iscritti per parlare sul merito della legge.....

PLEZZA (Interrompendo). Quando ho la parola per un fatto personale mi pare di poter aggiungere alcune.....

PRESIDENTE (Interrompendo). Mi scusi: la questione personale non dà luogo ad interrompere la serie delle iscrizioni se non finchè tale questione si tratta: non è più per un fatto personale; le faccio quest'osservazione perchè, ripeto, vi sono molti oratori iscritti sulla questione generale; ella avrà campo di farsi iscrivere se intende parlare sul merito.

Voci. Parli! parli pure!

PLEZZA. Non dirò che poche parole, chè, accusato di votare un progetto alieno dalla religione cattolica, ho diritto di dire sulla professione di fede dell'onorevole preopinante che a me non sembra fede cattolica.

Se non è lecito a chi professa la religione cattolica il negare un solo dei dogmi di fede, di morale e di disciplina fondamentale, che come tali sono proposti nelle debite forme dalla Chiesa perchè siano accettati e creduti da tutti i fedeli, non è neppur lecito a nessun cattolico l'aggiungere di propria autorità dei dogmi nuovi che non siano ancora stati dichiarati per tali nelle debite forme dalla Chiesa, nè proposti alla credenza de' fedeli. (*Risa*)

E questo è ciò che ha fatto l'onorevole preopinante, quando ha dichiarato che il votare questa legge è atto contrario al dogma, alla morale, alla disciplina fondamentale della Chiesa, è atto anticattolico. Non fu mai dalla Chiesa nelle debite forme dichiarato che l'abolire i frati sia atto anticattolico.

La maggior parte dei paesi cattolici hanno soppresso i frati senza che per questo sortissero dal seno della Chiesa cattolica.

Ecco quanto io intendeva di dire in risposta all'onorevole senatore, ed aggiungo che la legge di cui si tratta non ha nulla neppure che fare colla morale, col dogma e colla fondamentale disciplina della Chiesa, giacchè non si tratta neppure di abolire questi Ordini religiosi, ma solo di toglier loro l'esistenza civile.

Il dichiarar ciò anticattolico è dunque aggiungere dogmi nuovi ed impossibili a quelli che la Chiesa ha dichiarati, è l'imporre come di credenza necessaria per essere cattolico tutto ciò che il Papa o un vescovo può dire fuori delle forme in cui dalla Chiesa si dichiarano i dogmi che essa propone alla credenza necessaria dei fedeli, è un aggiungere senza autorità ai dogmi della Chiesa e fare una religione cattolica a suo modo.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri. Signori senatori, i vari oratori che presero a combattere con parole più o meno concitate questo progetto di

legge, portando in questa discussione un insolito calore, per non dire insolita passione, l'hanno condannato come contrario alla religione e ai diritti di proprietà, come conducente all'applicazione delle fatali dottrine socialistiche e comunistiche, come violatore di patti formalmente sanciti, e finalmente, riassumendo in una tutte le accuse, lo presentarono a questo Consesso come odioso, rivoluzionario, rovinoso.

Io non mi accingerò a combattere ad una ad una tutte queste gravissime accuse. Non era e non è mio intendimento il purgare il progetto di legge dalle accuse diverse, già oppuguate, di contrariare al cattolicesimo.

Dopo le gravi ed eloquenti parole pronunziate in questa ed in altre tornate da valentissimi giureconsulti che presero a sostenere l'attuale progetto di legge, mi pare ogni aggiunta soverchia, tanto più se presentata da persona al diritto canonico affatto estranea.

Tuttavolta debbo, mio malgrado, su questo argomento fermarmi un istante, a ciò chiamato da una proposta che io qualifico come strana, perchè tale mi pare veramente, dell'onorevole senatore che per la prima volta scioglieva la voce in quest'anla.

Il preopinante nell'esordire del suo discorso diceva che bastava a lui per condannare il presente progetto la sentenza contro esso portata dal Sommo Pontefice. Egli dichiarava che dopo una tale sentenza ogni discussione gli pareva soverchia, essendo il giudizio da lui ravvisato inappellabile.

In verità, o signori, io credo che l'onorevole senatore non abbia voluto dare a queste sue parole un'applicazione letterale, giacchè, se ciò fosse, io non saprei capire com'egli potrebbe conciliare questa sua opinione col giuramento che egli ha prestato allo Statuto.

Infatti, o signori.....

DE CARDENAS (Con vivacità). Domando la parola.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri..... il Sovrano Pontefice non si è ristretto a condannare l'attuale progetto di legge, ma nella circostanza in cui pronunziò il Monitorio, come in altre circostanze, condannò alcuni principii che fanno parte integrante ed intangibile dello Statuto fondamentale.

Fu dalla Corte romana condannata la libertà della stampa, eppure la libertà della stampa è nello Statuto proclamata e sancita; fu dal Sovrano Pontefice condannata ogni libertà d'istruzione, eppure nelle nostre leggi organiche vi è racchiuso in germe il principio di tale libertà. Io quindi debbo credere che l'onorevole senatore Brignole non voglia dare alle sue parole quell'estensione che altri sarebbe in diritto di credere a prima giunta. Io penso che egli abbia trovato il modo di conciliare questa sentenza col giuramento da esso prestato; ma siccome io reputo che questa conciliazione sia assai difficile, così non mi stupisce che egli abbia durato sette anni di riflessione per risolverla. (*Bravo! bravo!*)

Passo, o signori, ad esaminare l'accusa che vien fatta alla legge di violatrice del diritto di proprietà. Era mio intendimento di esaminare la questione ponendovi sotto gli occhi le varie nature di proprietà e facendovi osservare la differenza che fra esse corre, ma questo argomento è stato trattato, o per dir meglio esausto dall'onorevole senatore Gioia che primo parlò nella presente tornata. Perciò io mi restringerò a brevissime riflessioni.

Che la proprietà sia il fondamento della società è verità incontrastata, cioè non solo perchè la proprietà può consi-

derarsi come un diritto naturale, ma perchè il diritto di proprietà è condizione indispensabile, non che al progresso, al mantenimento della società civile.

Ma, come vi fu avvertito, se il diritto di proprietà è sacro, non perciò si può dedurre dover essere questo diritto senza limite.

E diffatti, o signori, noi vediamo che di mano in mano che la società civile progredisce, il diritto di proprietà si trova meglio definito e più limitato. In altri tempi venne riconosciuto al proprietario il diritto di disporre non solo durante la sua vita dei propri averi, il diritto non solo di trasmettere come meglio intendeva la proprietà per atto di ultima sua volontà, ma altresì di vincolarne l'uso per un secolo avvenire a certe determinate condizioni.

Questa estensione del diritto di proprietà era assolutamente contraria ai veri interessi economici e sociali della società.

E nel vero, o signori, non vi è canone economico meglio stabilito di quello che al progresso sociale di un popolo è assolutamente necessaria la disponibilità della proprietà; quindi, o signori, non è da maravigliarsi se in tutte le società progredite, in tutte le riforme legislative quelle disposizioni estensive del diritto di proprietà vennero ristrette e finalmente abolite; epperò io credo di poter dire essere una condizione assoluta del diritto di proprietà che questo sia ristretto in modo che non possa estendersi oltre i limiti della tomba.

L'istesso principio che ha potuto abolire i privilegi eccessivi concessi alla proprietà, e li ha fatti restringere nei giusti limiti, questi stessi principii debbono condurci nell'applicazione della legislazione ai corpi morali.

Prima però di trattare di questi corpi morali, mi occorre di ricordare quello che venne già molto bene esposto in questa discussione, quanta differenza cioè vi passi tra la proprietà dei corpi morali, quali sono le corporazioni religiose, e la proprietà collettiva della società.

Nella società esiste un complesso di persone, le quali hanno l'assoluta disponibilità della proprietà stessa: non solo i singoli membri possono disporre della loro frazione di proprietà come meglio intendono, ma il complesso dei proprietari può a suo talento disporre dell'asse sociale; epperò la proprietà non può dirsi resa immobile. Ma nei corpi morali la cosa è molto diversa: la proprietà del corpo morale non richiede (ed io credo che nessuno l'abbia sostenuto) che i membri di una corporazione religiosa siano liberi di disporre a loro talento della proprietà che le appartiene.

Da ciò ne conseguirebbe che, se questa proprietà fosse intangibile, sarebbe resa assolutamente immobile, e ciò a danno manifesto ed evidente della società; ma tale assurdità, io mi affretto di dichiararlo, non venne mai sostenuta dagli onorevoli miei oppositori, giacchè essi hanno riconosciuto che di questa proprietà si poteva disporre col consenso della Chiesa; quindi, o signori, io ho ragione di dire non esservi più qui questione di proprietà, ma solo esservi questione religiosa, quella cioè di sapere se per disporre dei beni delle corporazioni religiose si richieda necessariamente il concorso del Supremo Pontefice.

Avendo dichiarato di non voler trattare la questione religiosa, mi restringerò ai fatti argomenti, credendo con ciò di aver purgato il progetto di legge dall'accusa di violato diritto di proprietà.

Ma altra più grave se ne muove contro esso, la quale riveste una qualche apparenza speciosa.

Si dice che volendo colpire d'una tassa graduale gli averi dei vari enti economici, noi introduciamo nella legislazione il fatale principio dell'imposta progressiva; principio che potrebbe condurci alle più funeste conseguenze, e che tratto tratto applicato da persone più avventate, meno tenere dell'ordine sociale, potrebbe sviluppare fra noi i germi di quelle dottrine fatali che sono conosciute sotto il nome di dottrine socialistiche e comuniste.

Invero, o signori, se nel progetto di legge si contenesse anche qualche lontanissimo principio che potesse condurre (come sostener vollero i membri della minoranza dell'ufficio centrale) all'applicazione di quelle funeste dottrine che potesse dar appiglio ai propugnatori dell'imposta progressiva, io sarei il primo a sorgere per combatterlo; giacchè, o signori, non sarebbe la prima volta che io discenderei in tale palestra.

Ma emmi avviso che un esame attento della quistione vi dimostrerà che l'accusa che ci si fa è destituita d'ogni fondamento, e che se vi ha analogia nelle parole, non ve ne ha alcuna nella sostanza.

E ve lo dimostrerò, io penso, in due modi: prima esaminando le sostanze che debbono essere dalla tassa proposta colpite; secondo, in un modo, direi, più matematico, facendovi toccare con mano che gli argomenti, i soli validi argomenti che si possano invocare contro l'imposta progressiva, vengono in appoggio della ministeriale proposta.

Gli averi degli enti religiosi non sono una vera proprietà individuale; ciò è provato dal fatto che il beneficiario non può disporre della proprietà come ne può disporre il proprietario.

E nemmeno, signori, non lo può come usufruttuario; giacchè questi è padrone senza condizione veruna di disporre del reddito della proprietà; il beneficiario invece non può disporre del reddito del beneficio se non coll'obbligo di adempiere a certi determinati pesi. Non è una vera proprietà; è un compenso a certi servigi resi alla Chiesa ed allo Stato.

Io non posso considerare altrimenti un beneficio; e questo lo desumo sia dalla natura stessa delle cose, sia anche dalla volontà presunta dei fondatori dei benefici, giacchè, o signori, sarebbe assurdo il supporre che chi lega le sue sostanze a questa od a quell'altra chiesa, a questo od a quell'altro beneficiario, avesse in mira di favorire uno piuttosto che un altro individuo, e non già di assicurare ai ministri della Chiesa i mezzi di adempiere convenientemente al proprio ministero.

Considerando quindi la rendita dei benefici come un compenso per servizi resi dai ministri del culto, io credo che, secondo la mutata condizione dei tempi, secondo le esigenze del servizio stesso della Chiesa, si debba e si possa variare in certi limiti questa distribuzione.

E qui ancora non ho assolutamente dissenzienti i miei onorevoli avversari, giacchè essi riconoscono quasi unanimi aversi alcuna riforma da operare, potersi migliorare certamente la distribuzione dei redditi attuali dell'asse ecclesiastico; solo che essi dicono non doversi ciò fare se non col concorso, non già di tutti i beneficiati, non già chiedendo l'assenso di tutti gli attuali interessati, ma col concorso del Supremo Gerarca della Chiesa.

Ciò essendo, io dico che non altrimenti si viola il diritto di proprietà col variare in certi limiti moderati l'attuale distribuzione dell'asse ecclesiastico, se non come quando nei tempi che seguirono lo Statuto si variava la scala degli stipendi della magistratura.

Nessuno, signori, accusò il Governo, il Parlamento di violata proprietà, di avere disconosciuti i diritti acquistati quando, in presenza delle supreme necessità dello Stato, veniva di molto diminuito il corrispettivo di quei venerandi magistrati che erano giunti al seggio che luminosamente coprivano dopo una lunga decilustre carriera.

Nè qui si può dire che si violano dei diritti acquistati, che la società manca a quelle promesse ch'essa faceva alle persone che si dedicavano nella loro gioventù al sacerdozio, giacchè, o signori, io crederei fare ingiuria, e commettere un'immensa ingiuria, s'io credessi che alcuno entra nel sacerdozio per la futura speranza di occupare uno stallone nella collegiata di San Gaudenzio di Novara, o godere dei ricchi redditi della mensa di Torino.

Io mi credo dunque in ragione di poter dire che, stante la natura delle proprietà che questa legge deve colpire, non istà che la nostra proposta costituisca un'imposta progressiva; ma, ve lo ripeto, ve lo dimostrerò in modo più diretto.

Se non che, per ciò fare, con mio dolore sono costretto a chiedere al Senato la permissione di esporre alcune considerazioni economiche, necessarie a chiarire questo gravissimo argomento.

Per quanto io abbia studiato la difficile questione dell'imposta progressiva io non ho mai trovato a combatterla che una sola valida ragione fondata sugli effetti fatali, che quest'imposta avrebbe non solo sulle persone da essa colpite, ma sulla società considerata nel suo complesso, e più ancora sulle classi che si vorrebbero con quest'imposta favorire.

Dichiaro schiettamente che, se si volesse dimostrare l'assoluta ingiustizia dell'imposta progressiva, credo che si troverebbe qualche difficoltà a farlo; ma portandoci sul terreno economico noi possiamo dimostrare matematicamente e logicamente i funesti effetti di quest'imposta.

Ecco il ragionamento che, a mio credere, rovina tutto l'edifizio dell'imposta progressiva.

Egli è canone non disputato da nessuno che le società non potrebbero, non dico prosperare, ma non decadere, se ogni anno, nel seno di esse, molti individui non creassero nuovi capitali, cioè non spendessero meno dell'ammontare delle proprie risorse, sia perchè non vi è altro mezzo di progredire se non mediante la formazione di nuovi capitali, sia perchè essendovi in tutte le società disgraziatamente un certo numero d'individui, i quali, o per infortunii, o per cagione di vizi, distruggono dei capitali, se non vi fossero altri che ricostituissero questi capitali stessi, in poco volger d'anni la società rovinerebbe.

E questo, o signori, è necessario non solo alla classe proprietaria e capitalista, ma assai più alla classe più numerosa, alla classe operaia, giacchè, o signori, lo ripeto, la ragione del salario si stabilisce dalla proporzione fra il numero dei braccianti e l'aumento dei capitali che debbono questi braccianti occupare, sì che quando voi aumentate il capitale più rapidamente di quello che si aumenta il numero dei braccianti, voi aumentate il salario, migliorate la condizione di tale classe; epperò io credo poter dire che l'aumento e la formazione dei capitali sia il maggior servizio che le possa fare.

Ma ora, o signori, scopo principale dell'imposta progressiva è quello di distruggere questa tendenza alla formazione del capitale, giacchè egli è evidente che essa opera in modo diretto ed in modo indiretto, direi in modo morale: in modo diretto, aumentando il sacrificio, il peso a

colui che accresce il capitale; ed in modo indiretto, gettando uno sfavore sopra chi aumenta la propria ricchezza.

Ora, se voi giungete a far penetrare nella società l'idea che il ricco, in certo modo, è persona nociva che conviene aggravare, vedrete poco a poco scemare il numero di coloro che impongono a sè medesimi dei sacrifici per accrescere i capitali, e perciò non solo non vi sarà progresso, ma vi sarà pronto e rapido regresso nell'avere sociale; io quindi opino potersi dire che l'imposta progressiva sia assai più nociva a quella classe che non può sperare miglioramento della sua sorte se non dall'aumento del capitale, che non a quell'altra classe che verrebbe direttamente da essa colpita.

Ma questi inconvenienti evidentissimi e gravissimi, procedenti dall'imposta progressiva applicata alla proprietà individuale, credete voi che deriveranno egualmente da questo sistema applicato alla proprietà dei corpi morali? No certamente, ed io credo in ciò di avere consenziente anche la massima parte dei miei oppositori, non esclusi i due membri della minoranza dell'ufficio centrale.

Nessuno desidera l'aumento della proprietà appartenente alle manimorte; almeno nessuno ha avuto il coraggio di manifestare questo desiderio. Quindi se questo sistema, se quest'imposta deve avere sulla proprietà delle manimorte delle conseguenze identiche a quelle che avrebbe certamente sulle proprietà private, cioè d'impedire l'aumento di queste proprietà, io credo che tutti se ne consoleranno, compresi i membri della minoranza dell'ufficio centrale. *(Si ride)*

Mi pare, almeno mi lusingo, di avere con questi brevi argomenti, dissipato quel fantasma che si era affacciato alla mente dei membri dell'ufficio centrale, i quali vedevano venir dietro a questa nostra proposta gli orrendi spettri del comunismo e del socialismo.

Abbandono quella parte del mio argomento e scendo ad esaminare o meglio a ribattere il rimprovero di violata fede, che ci fu più specialmente scagliato contro dal venerando arcivescovo di Ciamberti.

Egli disse che noi volevamo proscioglierci da un obbligo solennemente contratto, volendo far scomparire dal bilancio la somma di 900 e più mila lire, le quali negli anni addietro in esso figuravano per supplemento di congrue ai parroci; soggiunse che questa somma costituiva un vero debito, e che era la conseguenza d'un formale impegno, ricercando l'origine di questo debito e nel Concordato del 1801, e nell'accordo del 1828; egli ci disse pure che nel 1828 il Governo del re Carlo Felice si era obbligato a corrispondere ai parroci, a titolo di supplemento di congrua, una certa determinata somma, che quindi costituiva un debito, una vera obbligazione.

Qui per rispondere in modo adeguato io sono costretto d'invocare i principii del diritto civile, i quali non mi sono molto famigliari; ma io lo farò, giacchè ciò mi è imposto dalla presente circostanza.

Non vi può essere contratto se non vi è da una parte una vera concessione, un vero sacrificio, e dall'altra non vi sia nè sacrificio, nè concessione vera. Ora io dico che nel Concordato del 1828 non vi fu per parte della Santa Sede vero corrispettivo.

Non già che io lamenti le disposizioni prese dal Governo d'allora di provvedere alle congrue dei parroci non bastantemente retribuiti (poichè il Governo d'allora non avvisava dover adoperare altro mezzo a questo fine, e riconosceva che faceva bene, ottimamente bene provvedendo ai bisogni

dei parroci non abbastanza provvisti); ma nego che costituisse un impegno assoluto colla Corte di Roma, perchè questa, ripeto, non dava nulla in corrispettivo.

Diffatti, o signori, qual è il vero corrispettivo che accordò la Corte di Roma?

Il vero corrispettivo, quello che venne richiesto dal Governo, e dalla Corte di Roma concesso, fu di dare al Governo la facoltà di continuare per tempo indeterminato (se volete anche per sempre) la facoltà di percevere delle imposte sui beni della Chiesa.

Ora io vi domando se questo è un vero corrispettivo!

Era bensì nella facoltà della Chiesa di darlo o negarlo; ma quello che io non dubito di asserire si è che non era nella facoltà del principe di abdicare al diritto d'imporre i beni della Chiesa, e quando il principe l'avesse fatto, quando avesse alienata questa parte del potere regale, io credo che i nostri magistrati, se non tutti, la maggioranza di essi, avrebbero dichiarata nulla quest'alienazione; e perciò dico e ripeto che il contratto del 1828, mancando assolutamente di corrispettivo da una parte, è nullo per l'altra.

Più grave argomento è quello ritratto dal Concordato del 1801, di cui si valse l'onorevole senatore Bilet, giacchè non posso negare che in esso vi fu corrispettivo e da una parte e dall'altra; e che quindi costituiva un vero contratto.

Ma qui mi permetta l'onorevole senatore di manifestargli la mia meraviglia che abbia creduto dover cercare un argomento in questo Concordato; giacchè se pensa che esso non poteva venire modificato dal potere civile succeduto al potere che l'aveva firmato; se egli crede che questo Concordato era posto sotto l'egida non solo della potenza che l'aveva firmato colla Santa Sede, ma in certo modo colle potenze che hanno firmato il trattato di Vienna, mi permetta di dire che io penso in allora che siffatto Concordato può essere invocato non solo dal clero per il mantenimento de' suoi diritti, ma anche dal laicato, il quale era, quanto il clero ad esso interessato.

Se il Concordato del 1801 era intangibile, se il Governo del re, successore del Governo francese, non poteva apportare ad esso modificazioni senza violare gli impegni assunti colla popolazione di Savoia, in allora io opino che le popolazioni laiche della Savoia avrebbero diritto d'invocarlo nelle parti che sono alle popolazioni laiche favorevoli.

Non mi consta che i cambiamenti gravissimi, che molto prima d'ora furono a quel Concordato arrecati dall'autorità civile in seguito ai suggerimenti della Corte di Roma, abbiano incontrato la disapprovazione del clero e suscitato le sue proteste.

Quando si modificava il Concordato in un senso favorevole al clero, il clero faceva plauso; ora che si vorrebbe modificarne una parte, non nei principii, poichè si mantiene il principio del corrispettivo al clero, ma nel mezzo di soddisfare a questo principio, il clero della Savoia vorrebbe protestare.

Mi permetta in ciò di trovare poco logica e poco conseguente la condotta del clero della Savoia.

Tuttavia per dimostrare all'onorevole senatore che non siamo alieni dall'accostarci a proposte ragionevoli, io non esito a dichiarare che, ov'egli giungesse a persuadere ai suoi colleghi dell'Episcopato, non che alla Santa Sede, essere opportuno, essere utile alla religione dello Stato il ristabilimento del Concordato del 1801, io per mia parte

non solo aderirei a questa proposta, ma di più assumerei l'obbligo formale di presentare nel primo bilancio una proposta onde gli assegni al clero della Savoia venissero conservati non solamente nei limiti in cui si trovavano negli antichi bilanci, ma portati a quello a cui lo furono nella vicina Francia.

E io credo che questa proposta non troverebbe dissenzienti gli onorevoli miei amici che seggono su questi banchi, e che verrebbe persino appoggiata dal mio onorevole amico il senatore Siccardi (*Ilarità*) quantunque non abbia molta fede ai Concordati. (*Ilarità prolungata*)

Io credo poi che non incontrerebbe nemmeno una grande difficoltà nell'altro ramo del Parlamento. Quindi io propongo, ove ciò piaccia ai miei onorevoli oppositori, questo mezzo di conciliazione.

Non mi rimane più che ad esaminare l'ultimo appunto fatto al progetto di legge: l'ultimo, e a dir vero il più grave, quello cioè di essere una misura rivoluzionaria che debba trarre seco in un breve periodo di tempo le più fatali conseguenze.

Io, in verità, o signori, mi stupisco di una tale accusa, giacchè questa legge, nè nella sostanza, nè tanto meno nella forma, non ha nulla di rivoluzionario.

Noi non siamo venuti a chiedere la soppressione assoluta e senza distinzione di tutti gli ordini monastici; noi non vi abbiamo domandato di mettere in fascio e quello che vi era di buono, e quello che vi poteva essere di corrotto; noi non vi abbiamo chiesto di tenere in non cale i diritti acquistati ed i riguardi individuali, come si procede nei tempi di rivoluzione.

In altre circostanze, o signori, quest'abolizione venne chiesta al nome d'idee rivoluzionarie; e quantunque in quei tempi tali idee avessero assai più impero che non oggidì, e l'atmosfera fosse ad esse più favorevole, quantunque allora io non avessi l'onore di sedere sul banco dei consiglieri della Corona, sorsi nel Parlamento per combattere, e combattere risolutamente questa proposta.

Così farei oggi ove la riforma che vi proponiamo fosse presentata sotto l'egida delle idee rivoluzionarie.

Noi invece vi abbiamo chiesto di procedere con moderazione e prudenza alla riforma d'un ordine di cose che tutti voi, o almeno quasi tutti, avete riconosciuto richiedere emendazione e riforme.

Noi non abbiamo esitato di dichiarare che, mentre alcuni ordini religiosi avevano cessato di essere utili alla società, che anzi nel loro complesso divenuti ad essa dannosi, altri ve n'erano, la cui conservazione era richiesta non solo dagli interessi della religione, ma altresì da quelli della società e dell'umanità.

Non abbiamo esitato di fare gli elogi d'alcuni ordini religiosi, mentre combattevamo l'esistenza d'alcuni altri; non abbiamo quindi, signori, proceduto rivoluzionariamente.

Noi anzi, nel proporvi una riforma in questi tempi tranquilli, in cui le passioni popolari non si agitano fuori delle aule parlamentari, in cui non vi è pressione di partiti estranei, abbiamo creduto di fare un atto altamente conservatore, poichè con esso noi crediamo rendere molto più difficili le rivoluzioni, e molto più facile il combatterle quando mai esse volessero dominare in questo paese.

Signori, le riforme fatte a tempo opportuno, prima che queste siano imposte dalle passioni delle masse, sono quelle che allontanano le rivoluzioni.

Quantunque amici, ed altamente amici delle riforme,

noi deploriamo quelle che procedono dalla rivoluzione, giacchè qualunque buona legge a noi parrebbe colpita dal peccato originale quando portasse il marchio d'una concessione strappata dalle esigenze della plebe; ed in questo sono certo di aver consenziente tutto il Senato, e più di tutti l'onorevole e valente giurisperito che siede fra i membri della minoranza dell'ufficio centrale, giacchè, quantunque per mia disgrazia da alcuni anni io debba annoverarlo quasi sempre per mio avversario politico, io non gli ho mai fatto l'ingiuria e l'ingiustizia di credere ad un appunto che gli venne fatto in un altro recinto da un suo collega, di aver sottoscritto una delle leggi nostre organiche, una delle leggi, alla quale il paese è più fortemente attaccato, non perchè egli la reputasse buona, opportuna, necessaria, ma perchè i tumulti e la pressione della piazza lo costringevano a ciò fare.

SCLOPIS (Con vivacità). Domando la parola per un fatto personale.

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli affari esteri (Proseguendo). In appoggio di quest'accusa vennero invocati da vari oratori le lezioni della storia.

L'un dopo l'altro, l'onorevole arcivescovo di Ciambéri, il maresciallo Della Torre, il senatore Brignole Sale, e credo anche il senatore Di Maugny, fecero apparire ai vostri occhi lo spettro del '93. Ricordarono come le riforme dell'89 fossero state presentate da uomini relativamente moderati; ma siccome a questi tosto ne succedettero altri senza principii e di opinioni sovversive ed estreme, la società fosse così stata condotta ai disordini del tempo del terrorismo.

Io, o signori, faccio il massimo caso delle lezioni della storia, ma credo che in questa circostanza gli onorevoli preopinanti abbiano commesso un grande errore di data.

Pur troppo, o signori, nell'89 l'era delle regolari e moderate riforme era passata, e quella invece delle riforme violente e rivoluzionarie era incominciata, giacchè, o signori, voi non ignorate che l'Assemblea costituente non deliberava in mezzo ad un popolo tranquillo, non deliberava in mezzo ad una potestà aspettante con fiducia le determinazioni de' rappresentanti della nazione, ma deliberava in mezzo ad un popolo già in rivoluzione. Difatti la massima parte delle leggi fu votata da quella grande ed illustre Assemblea dopo i moti rivoluzionari del 14 luglio, dopo la distruzione della Bastiglia e dopo le scene deplorabili del mese di ottobre di Versailles.

In allora erano tempi difficili per poter riformare con mezzi pacifici, legali e regolari la società.

Si sarebbe, o signori, ottenuto questo scopo se Luigi XVI, principe d'indole ottima, ma pur troppo di carattere debolissimo, avesse nell'esordire del suo regno potuto seguire l'impulso del suo cuore e continuare a dar ascolto ai savi e virtuosi consigli degli uomini che egli aveva chiamato a sedere nel suo gabinetto.

La rivoluzione sarebbe stata probabilmente evitata; la Francia non avrebbe avuto a deplorare i disastri e gli orrori del '93 se Turgot e Malesherbes non fossero stati abbandonati dal loro principe.

La società in allora non era ancora commossa nelle sue fondamenta; lo spirito rivoluzionario non erasi scatenato sopra di essa; a quell'epoca si poteva ancora portar efficace rimedio agli immensi abusi che affliggevano senza sradicare l'albero stesso sociale.

Ma pur troppo quegli uomini virtuosi e sagaci, che avrebbero potuto, come disse, indirizzare il re a queste

riforme coi loro consigli, furono costretti di abbandonarlo prima d'aver potuto mandar ad effetto le meditate riforme.

I loro successori si ostinarono a rifiutare qualunque miglioramento sociale; vollero mantenerlo, e nella società civile, e nell'ecclesiastica, tutti gli abusi del medio evo, che il regno di Luigi XIV, il dispotismo di Luigi XV avevano legato alla Francia, e le conseguenze di ciò furono quegli atti che avete indicati, e che noi al pari di voi deploriamo.

Quindi, o signori, io mi credo in diritto di far risalire la responsabilità degli orrori del '93, non sugli illustri ed infelici statisti dell'89, sui membri di quella grande Assemblea che ha votato liberi principii, che non è più possibile cancellare dal Codice delle nazioni, ma bensì sovra coloro i quali contrastarono ogni riforma fin dal principio del regno di Luigi XVI, sopra i prelati orgogliosi, sopra quei cortigiani i quali accusavano Turgot e Malesherbes, come ora noi siamo accusati, di essere rivoluzionari ed innovatori.

Io non abuserò della pazienza del Senato, cercando altrove esempi storici, collo scopo di additare l'effetto delle riforme a tempo praticate.

Leggete la storia dei due ultimi secoli dell'Inghilterra, e vedrete che quella nazione ha saputo progredire costantemente nella via della civiltà e della ricchezza, nello sviluppo politico, senza mai inceppare negli scogli rivoluzionari; e ciò perchè? Perchè gli uomini di Stato di quel paese hanno sempre saputo piegarsi a quelle riforme che le condizioni dei tempi richiedevano.

Nemmeno ricuserò l'esempio di Giuseppe II imperatore d'Austria, al quale vennero imputati fatti così gravi dall'onorevole senatore Brignole. Io, al pari dell'onorevole senatore Mameli, non mi farò l'apologista di quel principe, ed ammetto col senatore Brignole che molte cose della sua vita meritano biasimo e biasimo severo; ma nullameno debbo riconoscere che non solo Giuseppe II, ma anche chi prima di lui tenne le redini dell'impero d'Austria, cioè l'imperatrice Maria Teresa, seppe portare in tutti i rami della civile ed ecclesiastica amministrazione gravi ed importanti riforme, le quali, dando soddisfazione a molti legittimi desiderii, allontanarono per molti anni i pericoli rivoluzionari dalla monarchia austriaca.

Con ciò non intendo neppure far l'apologia di tutte le misure di Giuseppe II rispetto alla Chiesa, giacchè non esito qui a dichiarare altamente che non approvo tutta quella parte della legislazione Giuseppina, la quale tende ad inceppare soverchiamente la libertà della Chiesa. Amico delle idee liberali, voglio che queste siano pure alla Chiesa applicate. Nè mi move quanto l'onorevole senatore Brignole disse della modificazione ulteriormente recata alle leggi Giuseppine, mentre alcune di queste erano dai tempi richieste, essendo evidente che quanto conveniva verso la metà e sul finire del secolo scorso non è più opportuno ai tempi nostri.

Ma io credo che queste modificazioni finora siano assai più sulla carta che nei fatti; ed anzi son certo che il clero sabaudò, il clero nazionale, perderebbe assai se si applicasse ad esso la legislazione che tuttora è applicata al clero che è al di là del Ticino.

Signori, un'ultima parola e finisco.

Da alcuni oratori ci venne additata come conseguenza necessaria, inevitabile di questo progetto di legge una grande agitazione nel paese, da taluno con parole di ammonizione, da altri quasi con parole minacciose.

A questo risponderò con esempi storici. Io comincio dal dichiarare che ho troppa fede nel senno, el patriottismo dell'Episcopato e del clero nazionale per vedere che queste minaccio abbiano a verificarsi. Ma quando ciò avvenisse, quando quest'agitazione avesse isgraziatamente ad andare fuori d'un certo limite, io ricorderò al Senato non essere questa la prima volta che tante fatali ebbero luogo fra il principio di libertà, di progresso ed il principio retrivo vestito del manto della eligione.

Nel xvii secolo in Inghilterra il partito retrivo, capitato dai Gesuiti, mosse guerra tremenda alle idee di libertà, di progresso, e il risultato di questa lotta fu la remenda catastrofe che trascinò in irreparabile rovina antica e venerabile schiatta degli Stuardi.

Nei tempi a noi più vicini, nel regno di Francia dopo la restaurazione, un sovrano non meno illuminato che prudente era riuscito a rannodare la catena dei tempi ed a stabilire l'armonia e la pace fra gli ordini antichi e i novi; ma quando a questi successe un altro, il quale si diede in preda solamente ad un partito, il quale, sotto il pretesto di favorire gl'interessi della religione, combattè ogni idea di progresso e di libertà; un'altra lotta ivi s'impegnò, e questa ebbe per risultato di rovesciare e di ridurre in frantumi il vecchio trono dei Borboni.

Io spero che, fatti istrutti dalla lezione della storia, simili eventi non accadranno fra noi, nè credo che il venerabile nostro clero voglia imitar gli esempi da me indicati.

Io sono certo che ad ogni evento la sapienza dei grandi oratori dello Stato saprà evitare le indicate funeste conseguenze.

BILLET. Je demande la parole.

PRESIDENTE. Le comte Sclopis l'a demandée pour un sit personnel.

SCLOPIS. Parli pure.

BILLET. Sur la somme de 928,000 francs, 400,000 francs environ servent à payer la dette qui a été contractée envers le clergé de la Savoie.

Cette somme a été payée depuis 1801 jusqu'à présent, et par conséquent elle n'a aucun rapport avec ce qui concerne le Concordat de 1828.

Ainsi les observations qui ont été faites par M. le ministre, au sujet de ce Concordat, ne peuvent pas s'adresser cette dette de 400,000 francs, dont l'origine remonte à 1793, 1794, 1795.

A ces époques les biens de l'Église de Savoie ont été saisis par les agents du Gouvernement français.

Or, malgré les désordres civils de ces époques désastreuses, en s'emparant de ces biens, en les mettant aux enchères, le Gouvernement révolutionnaire a pris l'obligation de donner une pension aux bénéficiaires qui les possédaient jusqu'alors, et de payer le clergé à l'avenir.

Il est vrai que pendant un certain nombre d'années ces paiements ont été suspendus; mais en 1801, à l'époque du Concordat, Napoléon n'a pas pris une obligation nouvelle; il a renouvelé celle de 1793, 1794, 1795, qui était fondée sur la saisie et sur la vente de ces biens: en sorte, je le répète, que le Concordat de 1828 n'est pas la véritable origine de ce fait.

Je m'arrête; je ne ferai pas d'observations nouvelles au sujet des inquiétudes que nous avons manifestées; Dieu veuille qu'elles ne se vérifient jamais!...

PRESIDENTE. La parola è ora al senatore Sclopis per un fatto personale.

SCLOPIS. L'allusione diretta a me (perchè non posso credere che ad altri si rivolgesse) dall'onorevole presidente del Consiglio, mi costringe a prendere la parola.

Lascio che altri faccia giudizio della convenienza o non di trasportare, per mezzo di allusione, fatti, cose e detti occorsi in altro recinto, in questa sede del Parlamento. Tuttavia, costretto, come dico, dall'allusione, io parlo per fare una dichiarazione esplicita, la quale dichiarazione però è subordinata all'espressione del pieno convincimento che io ho che il personaggio, a cui alludeva il signor presidente del Consiglio, non abbia mai potuto nelle sue intenzioni intaccare nè sè, nè me nella frase indicata.

Io ho troppo alto concetto della fermezza del carattere del personaggio sullodato, di cui mi onoro di essere stato collega, per poter credere che in nessuna circostanza egli ammettesse in detti quello che egli non ammise in fatti; poichè la fermezza del suo carattere è abbastanza conosciuta.

Ora parlerò di me solo, e dirò che l'allusione esposta dal signor presidente del Consiglio è, se mal non m'appongo, relativa al fatto della pubblicazione della legge sulla stampa.

Io, o signori, ho firmato la legge sulla stampa; ne sono stato responsabile, ne sono responsabile anche oggidì, perchè io credo che la responsabilità dei ministri non si limita solamente alla breve durata del Ministero; credo che questa responsabilità li accompagna sino alla tomba, anzi di più, li accompagna in tutto il decorso della storia. Ed io credo che la responsabilità ministeriale è una imputazione morale, dalla quale nessuno può esimersi per quanto tratto di vita gli rimanga dopo di essere uscito dall'amministrazione degli affari.

Dunque, io ripeto, io ho firmato la legge sulla stampa, non l'ho firmata sotto nessuna pressione; l'ho firmata sotto l'imperio della convinzione che le circostanze allora in me producevano; l'ho firmata previo il concorso di molti lumi, perchè nel mio modo di vedere non credo che un ministro possa procedere mai oltre in tanta materia fuori che col conforto di molti consigli.

Io ebbi il consiglio di uomini savissimi, alcuni dei quali siedono in questa Camera; ed allora io mi risolsi ad adottare quel provvedimento che io non credevo il migliore astrattivamente, ma che io credevo il solo possibile in quelle circostanze.

Queste cose le diceva già, o signori, in questa stessa aula quando sopra una proposta uscita dal Ministero, presieduto allora dal mio amico e collega il cavaliere Massimo d'Azeglio, si fecero delle modificazioni alla legge sulla stampa. Allora io esposi tutta la parte storica del mio operato in quelle contingenze; quello che dissi allora lo mantengo anche oggidì. Non credo la legge sulla stampa la migliore possibile; nei tempi in cui fu fatta credo che fosse la sola che potesse reggere nelle contingenze in cui versavamo.

Del resto io spero che quest'opinione che ho di me non sia nè arrogante, nè infondata. Io invoco a testimonio del mio modo di procedere in politica lo stesso onorevole presidente del Consiglio, col quale mi onoro di aver fatto parte di una maggioranza forte, compatta, lungamente tribolata nei primi mesi della nostra vita costituzionale.

Egli che allora con noi votava, egli con cui noi allora dividevamo consigli e previsioni, egli potrà rendermi testimonianza che io sono sempre qual era allora.

BRIGNOLE SALE. Io debbo rispondere brevi parole a

quelle che il presidente del Consiglio mi ha dirette con animo, per quanto sembra, di darmi una lezione in materia di giuramento.

Egli ha detto che io l'ho prestato leggermente, aggiungendo che però ci aveva pensato sette anni. (*Movimenti*)

Signori, io ho prestato giuramento perchè vi ho pensato, è vero, poco, ma abbastanza, e non già sette anni; se vi avessi pensato sette anni non avrei servito lo Stato sotto il regime dello Statuto, come ho fatto nelle mie missioni del 1848 in Parigi, e del 1849 e 1850 in Vienna.

Osserverò che appunto ho lasciato il servizio nel 1850 perchè ho creduto violato lo Statuto; ed ancora (contro l'opinione da lui, se non erro, emessa, che io abbia a torto impreso a combattere il progetto di legge attualmente sottoposto al nostro esame, perchè aveva giurato lo Statuto, accusandomi in certo modo di contraddizione) aggiungerò aver io precisamente combattuto la proposta legge perchè ho giurato lo Statuto, e perchè sono convinto che la medesima è a questo contraria.

Quanto all'esempio di Giuseppe II, che l'onorevole sena-

tore Mameli ha creduto rimproverarmi d'aver citato a suo carico, farò pure osservare che non ho mai pronunziato il di lui nome, nè fatta diretta allusione al suo discorso; ho detto solamente che esiste un partito, per il quale Giuseppe II è in certa guisa un idolo perchè ha perseguitato la Chiesa, perchè ha cercato di combattere l'influenza e l'autorità della Santa Sede, ed ho creduto dover far osservare essere falsa quest'opinione; imperocchè un tale partito, che si vanta di professare i principii più liberali, sbaglia sulla politica e sulla condotta del prefato imperatore, il quale non fu mai un liberale, e il suo Governo, quantunque ostile all'autorità della Chiesa, non fu meno per questo costantemente dispotico.

Del resto ripeterò che non ho mai inteso accusare il senatore Mameli d'aver accordato la sua approvazione a tutto ciò che venne operato da quel monarca.

PRESIDENTE. La discussione sarà continuata dimani al tocco.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.